



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 39

**Publicato sul sito www.agcm.it
16 ottobre 2023**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA <i>Provvedimento n. 30791</i>	5
I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA <i>Provvedimento n. 30792</i>	8
I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA <i>Provvedimento n. 30793</i>	11
I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA <i>Provvedimento n. 30794</i>	14
A569 - CONSORZIO NAZIONALE OLI USATI CONOU-CONDOTTE RESTRITTIVE NEL SETTORE DELLA RIGENERAZIONE <i>Provvedimento n. 30797</i>	17
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	34
C12564 - FIBONACCI BIDCO/OCS <i>Provvedimento n. 30790</i>	34
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	39
AS1915 - CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	39
AS1916 - ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	46
AS1917 - REGIONE CALABRIA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE	49
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	52
PS12572 - POLIFRA-MONOROTOLO DELJS <i>Provvedimento n. 30796</i>	52

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA

Provvedimento n. 30791

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 settembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 (di seguito il "Provvedimento"), adottato a conclusione del procedimento n. I/820 – *Fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria*, con il quale l'Autorità ha accertato che Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. (di seguito, anche Fastweb) e Wind Tre S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti, impedendo il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali tra operatori nei mercati dei servizi di telefonia fissa e dei servizi di telefonia mobile;

VISTO che, per la violazione accertata, è stata disposta a carico della società Fastweb S.p.A. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 14.756.250 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7272 che ha accolto il ricorso dell'Autorità e, in riforma della sentenza del TAR Lazio del 12 luglio 2021, n. 8233, ha confermato l'accertamento dell'infrazione condotto nel Provvedimento, in particolare, con riferimento alla natura di intesa per oggetto e alla gravità dell'infrazione, mentre, in parziale accoglimento del ricorso di Fastweb, ha annullato il suddetto provvedimento limitatamente alla parte in cui quantifica la sanzione irrogata a Fastweb;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza al paragrafo 31;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte della sentenza sopra richiamata: "*i motivi riproposti da Fastweb possono essere accolti limitatamente alla rideterminazione della data finale della intesa, da fissarsi al 23 marzo 2018, anziché al 13 aprile 2018. [...] Tale sanzione dovrà essere*

rideterminata dall'AGCM tenendo conto di quanto dianzi statuito circa la data finale dell'intesa, e in applicazione dei punti 15 e 16 delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust";

CONSIDERATO che i criteri individuati dal Consiglio di Stato nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Fastweb risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il Provvedimento nei confronti della parte ricorrente;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, viene ricalcolato l'importo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, in particolare confermando al 14 novembre 2017 la data di inizio dell'illecito e retrodatando di ventuno giorni, dunque al 23 marzo 2018, la data di cessazione dell'infrazione, determinandosi così una durata di quattro mesi e nove giorni;

CONSIDERATO che, nel processo di determinazione della sanzione irrogata a Fastweb di cui al Provvedimento, l'Autorità ha preso in riferimento il valore delle vendite del 2017, atteso che le condotte accertate si erano svolte tra novembre 2017 e aprile 2018; ha qualificato l'intesa segreta e l'infrazione come molto grave, applicando un coefficiente di gravità del 15%; ha tenuto conto della durata dell'intesa, accertata in 4 mesi e 30 giorni; ha quindi applicato, in base al punto 34 delle Linee Guida, una speciale riduzione del 70% in ragione dell'adozione delle misure cautelari;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri temporali indicati nella sentenza del 25 luglio 2023 n. 7272, all'esito del ricalcolo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, l'importo della sanzione è rideterminato in 12.690.375 euro corrispondenti a circa lo 0,6% dei ricavi conseguiti da Fastweb nel 2017, anno di riferimento per l'individuazione del fatturato rilevante ai fini del calcolo della sanzione;

CONSIDERATO che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7272, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Fastweb S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 risulta pari a 12.690.375 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Fastweb S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 28102 del 28 gennaio 2020, in relazione all'intesa restrittiva della concorrenza volta al mantenimento del livello esistente dei prezzi dei servizi telefonici fissi e mobile, è rideterminata nella misura di 12.690.375 euro.

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA

Provvedimento n. 30792

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 settembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall' Autorità in applicazione dell' articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 (di seguito il "Provvedimento"), adottato a conclusione del procedimento n. I/820 – *fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria*, con il quale l' Autorità ha accertato che Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche Telecom), Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno posto in essere un' intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata della concorrenza contraria all' articolo 101 TFUE, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti, impedendo il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali tra operatori nei mercati dei servizi di telefonia fissa e dei servizi di telefonia mobile;

VISTO che, per la violazione accertata, è stata disposta a carico della società Telecom Italia S.p.A. l' irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 114.398.325 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7270 che ha accolto il ricorso dell' Autorità e, in riforma della sentenza del TAR Lazio del 12 luglio 2021, n. 8236, ha confermato l' accertamento dell' infrazione condotto nel Provvedimento, in particolare, con riferimento alla natura di intesa per oggetto e alla gravità dell' infrazione, mentre, in parziale accoglimento del ricorso di Telecom, ha annullato il suddetto provvedimento limitatamente alla parte in cui quantifica la sanzione irrogata a Telecom;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all' Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l' importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza al paragrafo 31.5;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell' importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della sentenza sopra richiamata: "*i motivi riproposti da Telecom possono essere accolti limitatamente alla rideterminazione della data finale della intesa, da fissarsi al 26 marzo 2018 anziché al 13 aprile 2018. [...] Tale sanzione dovrà essere rideterminata dall' AGCM tenendo conto di quanto dianzi statuito circa la data finale dell' intesa, e in applicazione dei punti 15 e 16 delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust*";

CONSIDERATO che i criteri individuati dal Consiglio di Stato nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Telecom Italia S.p.A. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il Provvedimento nei confronti della parte ricorrente;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, viene ricalcolato l'importo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, in particolare confermando al 14 novembre 2017 la data di inizio dell'illecito e retrodatando di diciotto giorni, dunque al 26 marzo 2018, la data di cessazione dell'infrazione, determinandosi così una durata di quattro mesi e dodici giorni;

CONSIDERATO che, nel processo di determinazione della sanzione irrogata a Telecom di cui al Provvedimento, l'Autorità ha preso in riferimento il valore delle vendite del 2017, atteso che le condotte accertate si erano svolte tra novembre 2017 e aprile 2018; ha qualificato l'intesa segreta e l'infrazione come molto grave, applicando un coefficiente di gravità del 15%; ha tenuto conto della durata dell'intesa, accertata in 4 mesi e 30 giorni; ha concesso a TIM una attenuante del 5%, per aver modificato i programmi di *compliance*; ha quindi applicato, in base al punto 34 delle Linee Guida, una speciale riduzione del 70% in ragione dell'adozione delle misure cautelari;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri temporali indicati nella sentenza del 25 luglio 2023 n. 7270, all'esito del ricalcolo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, l'importo della sanzione è rideterminato in 100.670.526 euro corrispondenti a circa lo 0,5% dei ricavi conseguiti da Telecom nel 2017, anno di riferimento per l'individuazione del fatturato rilevante ai fini del calcolo della sanzione;

CONSIDERATO che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7270, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Telecom Italia S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 risulta pari a 100.670.526 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Telecom Italia S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 28102 del 28 gennaio 2020, in relazione all'intesa restrittiva della concorrenza volta al mantenimento del livello esistente dei prezzi dei servizi telefonici fissi e mobile, è rideterminata nella misura di 100.670.526 euro.

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA*Provvedimento n. 30793*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 settembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 (di seguito il "Provvedimento"), adottato a conclusione del procedimento n. I/820 – *fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria*, con il quale l'Autorità ha accertato che Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, anche Vodafone), Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti, impedendo il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali tra operatori nei mercati dei servizi di telefonia fissa e dei servizi di telefonia mobile;

VISTO che, per la violazione accertata, è stata disposta a carico della società Vodafone Italia S.p.A. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 59.970.351,25 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7273 che ha accolto il ricorso dell'Autorità e, in riforma della sentenza del TAR Lazio del 12 luglio 2021, n. 8239, ha confermato l'accertamento dell'infrazione condotto nel Provvedimento, in particolare, con riferimento alla natura di intesa per oggetto e alla gravità dell'infrazione, mentre, in parziale accoglimento del ricorso di Vodafone, ha annullato il suddetto provvedimento limitatamente alla parte in cui quantifica la sanzione irrogata a Vodafone;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza al paragrafo 32;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*i motivi riproposti da Vodafone possono essere accolti limitatamente alla rideterminazione della data finale della intesa, da fissarsi al 26 marzo 2018, anziché al 13 aprile 2018. [...] Tale sanzione dovrà essere rideterminata dall'AGCM tenendo conto di quanto dianzi statuito circa la data finale dell'intesa, e in applicazione dei punti 15 e 16 delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust*";

CONSIDERATO che i criteri individuati dal Consiglio di Stato nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Vodafone risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il Provvedimento nei confronti della parte ricorrente;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, viene ricalcolato l'importo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, in particolare confermando al 14 novembre 2017 la data di inizio dell'illecito e retrodatando di diciotto giorni, dunque al 26 marzo 2018, la data di cessazione dell'infrazione, determinandosi così una durata di quattro mesi e dodici giorni;

CONSIDERATO che, nel processo di determinazione della sanzione irrogata a Vodafone di cui al Provvedimento, l'Autorità ha preso in riferimento il valore delle vendite del 2017, atteso che le condotte accertate si erano svolte tra novembre 2017 e aprile 2018; ha qualificato l'intesa segreta e l'infrazione come molto grave, applicando un coefficiente di gravità del 15%; ha tenuto conto della durata dell'intesa, accertata in 4 mesi e 30 giorni; ha concesso a Vodafone una attenuante del 5%, per aver modificato i programmi di *compliance*; ha concesso a Vodafone una ulteriore attenuante del 5% per le particolari modalità con cui ha ottemperato alle misure cautelari adottate dall'Autorità; ha quindi applicato, in base al punto 34 delle Linee Guida, una speciale riduzione del 70% in ragione dell'adozione delle misure cautelari;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri temporali indicati nella sentenza del 25 luglio 2023 n. 7273, all'esito del ricalcolo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, l'importo della sanzione è rideterminato in 52.773.909,10 euro corrispondenti a circa lo 0,9% dei ricavi conseguiti da Vodafone al termine dell'anno fiscale chiuso al 31 marzo 2018;

CONSIDERATO che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7273, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Vodafone Italia S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 risulta pari a 52.773.909,10 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Vodafone Italia S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 28102 del 28 gennaio 2020, in relazione all'intesa restrittiva della concorrenza volta al mantenimento del livello esistente dei prezzi dei servizi telefonici fissi e mobile, è rideterminata nella misura di 52.773.909,10 euro.

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA

Provvedimento n. 30794

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 settembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 (di seguito il "Provvedimento"), adottato a conclusione del procedimento n. I/820 – *fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria*, con il quale l'Autorità ha accertato che Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. (di seguito, anche Wind Tre) hanno posto in essere un'intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti, impedendo il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali tra operatori nei mercati dei servizi di telefonia fissa e dei servizi di telefonia mobile;

VISTO che, per la violazione accertata, è stata disposta a carico della società Wind Tre S.p.A. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 38.973.750 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7271 che ha accolto il ricorso dell'Autorità e, in riforma della sentenza del TAR Lazio del 12 luglio 2021, n. 8240, ha confermato l'accertamento dell'infrazione condotto nel Provvedimento, in particolare, con riferimento alla natura di intesa per oggetto e alla gravità dell'infrazione, mentre, in parziale accoglimento del ricorso di Wind Tre, ha annullato il suddetto provvedimento limitatamente alla parte in cui quantifica la sanzione irrogata a Wind Tre;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza al paragrafo 32;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: *"i motivi riproposti da Wind possono essere accolti limitatamente alla rideterminazione della data finale della intesa, da fissarsi al 3 aprile 2018, anziché al 13 aprile 2018. [...] Tale sanzione dovrà essere rideterminata dall'AGCM tenendo conto di quanto dianzi statuito circa la data finale dell'intesa, e in applicazione dei punti 15 e 16 delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust"*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal Consiglio di Stato nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Wind Tre risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il Provvedimento nei confronti della parte ricorrente;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, viene ricalcolato l'importo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, in particolare confermando al 14 novembre 2017 la data di inizio dell'illecito e retrodatando di dieci giorni, dunque al 3 aprile 2018, la data di cessazione dell'infrazione, determinandosi così una durata di quattro mesi e venti giorni;

CONSIDERATO che, nel processo di determinazione della sanzione irrogata a Wind Tre di cui al Provvedimento, l'Autorità ha preso in riferimento il valore delle vendite del 2017, atteso che le condotte accertate si erano svolte tra novembre 2017 e aprile 2018; ha qualificato l'intesa segreta e l'infrazione come molto grave, applicando un coefficiente di gravità del 15%; ha tenuto conto della durata dell'intesa, accertata in 4 mesi e 30 giorni; ha concesso a Wind Tre una attenuante del 5%, per aver modificato i programmi di *compliance*; ha quindi applicato, in base al punto 34 delle Linee Guida, una speciale riduzione del 70% in ragione dell'adozione delle misure cautelari;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri temporali indicati nella sentenza del 25 luglio 2023 n. 7271, all'esito del ricalcolo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, l'importo della sanzione è rideterminato in 36.375.500 euro corrispondenti a circa lo 0,6% dei ricavi conseguiti da Wind Tre nel 2017, anno di riferimento per l'individuazione del fatturato rilevante ai fini del calcolo della sanzione;

CONSIDERATO che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7271, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Wind Tre S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 risulta pari a 36.375.500 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Wind Tre S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 28102 del 28 gennaio 2020, in relazione all'intesa restrittiva della concorrenza volta al mantenimento del livello esistente dei prezzi dei servizi telefonici fissi e mobile, è rideterminata nella misura di 36.375.500 euro.

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**A569 - CONSORZIO NAZIONALE OLI USATI CONOU-CONDOTTE RESTRITTIVE
NEL SETTORE DELLA RIGENERAZIONE***Provvedimento n. 30797*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. n. 217 del 30 aprile 1998;

VISTA la segnalazione di ROBI S.r.l. pervenuta il 2 febbraio 2023 e successivamente integrata il 4 aprile 2023, il 7 luglio 2023 e il 22 settembre 2023;

VISTA la segnalazione di Grassano S.p.A., pervenuta il 25 settembre 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI***i) I Segnalanti***

1. ROBI S.r.l. (acronimo di "Raccolta Oli Bruciati Industriali", di seguito anche "ROBI") è una società con sede in provincia di Bergamo (Treviolo). Fondata nel 1958 da una persona fisica, è operativa nella raccolta degli oli esausti nel bergamasco. All'iniziale raccolta degli oli si è via via affiancata la raccolta di altri materiali, tutti accomunati dall'essere rifiuti speciali: solventi, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici, fanghi, medicinali ecc.. A partire dal 2005 ROBI ha sviluppato e realizzato un impianto di prossimità per il trattamento degli oli lubrificanti usati finalizzato alla produzione di olio base destinato all'industria della gomma e del bitume. Il fatturato di ROBI S.r.l. nel 2022 è stato di circa 11 milioni di euro.

2. Grassano S.p.A. (di seguito anche "Grassano") è parte del gruppo Riccoboni, cui appartengono la società Riccoboni S.p.A., che svolge attività ambientali su tutto il territorio nazionale, le due piattaforme per il trattamento dei rifiuti industriali, Grassano S.p.A. sita a Predosa (AL), Eco. Impresa S.r.l. di Ostuni (BR) è un impianto per lo smaltimento finale di rifiuti speciali non pericolosi sito a Sezzadio (AL). Il Gruppo Riccoboni dispone, inoltre, di due laboratori di proprietà specializzati in servizi ecologici connessi alle analisi dei rifiuti, ubicati presso le sedi di Tecnoambiente a Predosa (AL) e Ostuni (BR). Grassano raccoglie e gestisce circa [5.000/10.000]* tonnellate di oli minerali usati all'anno e presta altresì i servizi di raccolta, stoccaggio, selezione e

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

pretrattamento di olio minerale usato. Il fatturato di Grassano nel 2022 è stato di circa 38 milioni di euro.

ii) Il soggetto denunciato

3. Il CONOU è il “Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati” (nel seguito anche solo il “Consorzio”), concepito per la gestione dell’avvio a riciclo e recupero dell’olio lubrificante usato, in adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore o EPR (acronimo inglese di *Extended Producer Responsibility*) che gravano sui produttori e importatori di oli lubrificanti. Il Consorzio opera in monopolio legale ed è disciplinato dall’articolo 236 del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico dell’Ambiente, di seguito anche “TUA”), ha personalità giuridica di diritto privato e svolge la sua attività senza scopo di lucro, sulla base di uno statuto approvato dal MATTM (ora, MASE)¹, da ultimo il 7 novembre 2017. Il fatturato del CONOU nel 2022 è stato di circa 72 milioni di euro.

II. IL QUADRO NORMATIVO

II.1 La rigenerazione degli oli lubrificanti usati

4. La vicenda in oggetto si incentra su un contrasto insorto tra il CONOU e i Segnalanti su quali processi di recupero di oli lubrificanti usati possano essere qualificati come “rigenerazione” (nonché, conseguentemente, quali oli usati possano definirsi “rigenerati”), anche ai fini del riconoscimento del corrispettivo di tale attività previsto dall’articolo 236 del TUA.

5. L’articolo 236 del TUA, in particolare, dispone che, al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati (da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base), le imprese della relativa filiera siano tenute ad assolvere agli obblighi di EPR tramite adesione al CONOU.

6. Sul punto, l’articolo 236 del TUA, ferma restando l’applicazione della Parte IV del TUA sui rifiuti in generale, definisce come: (i) olio usato: “[...] *qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato*” (articolo 183, comma 1, lettera c), enfasi aggiunta)²; (ii) rigenerazione: “[...] *qualunque operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli*” (articolo 183, comma 1, lettera v)), TUA, enfasi aggiunta)³.

7. La rigenerazione è un’operazione di *riciclaggio* che riguarda specificatamente gli oli. Il riciclaggio, a sua volta, è quell’operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti da utilizzare “[...] *per la loro funzione originaria o per altri fini*” (enfasi aggiunta), escluso il recupero di energia (articolo 183, comma 1, lettera u), TUA)⁴.

¹ Di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

² La definizione è la stessa prevista a livello euro-unitario dalla Direttiva 2008/98/CE (c.d. Direttiva quadro sui rifiuti).

³ Anche tale definizione discende dalla Direttiva 75/439/CEE e dalla Direttiva Quadro sui rifiuti. La definizione di rigenerazione è anche presente nell’articolo 1 del D.lgs. n. 95/1992 (articolo 1).

⁴ L’allegato C della parte IV del TUA (“Operazioni di recupero”) riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero, tra cui “R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli”.

II.2 L'autorizzazione degli impianti di rigenerazione

8. Sotto il profilo della ripartizione delle competenze istituzionali in tali materie, in generale, il MASE vigila sul rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore (articolo 178-ter TUA). In precedenza, allo stesso competeva anche la determinazione delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e per l'eliminazione degli oli usati (articolo 4 del D. Lgs. n. 95/1992, abrogato dal TUA).

9. La competenza a rilasciare l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di recupero dei rifiuti spetta invece alla Regione competente (articolo 208, TUA) o agli enti da questa delegati. Nel caso di impianti di recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 mg al giorno, che effettuano attività di “*rigenerazione o altri reimpieghi degli oli*”, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 TUA è sostituita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito, anche “AIA”), sempre di competenza regionale⁵.

10. In definitiva, la competenza a qualificare il processo di uno specifico impianto di recupero dei rifiuti come rigenerazione è della Regione nel cui territorio l'impianto si colloca o dell'amministrazione da questa delegata⁶, la quale si avvale dell'ARPA regionale per i profili tecnici (articolo 29-*quater*, comma 6, TUA).

II.3 Il CONOU: costituzione, obblighi e governance

11. Il CONOU, che opera in regime di monopolio legale, è stato istituito originariamente con D.P.R. n. 691/1982 con la denominazione di Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (o “COOU”). Attualmente il Consorzio è disciplinato dal combinato disposto dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 95/1992, in parte ancora in vigore, e dell'articolo 236 TUA.

12. Sono tenute a aderire al consorzio obbligatorio, anche al fine di assolvere ai propri obblighi in materia di EPR, le imprese che: (i) producono, importano o mettono in commercio oli di base vergini; (ii) producono oli di base mediante processo di rigenerazione; (iii) effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; (iv) effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti. Le imprese aderiscono al Consorzio “*in forma paritetica*”.

13. Per l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore tramite sistemi consortili di *compliance*, i produttori, importatori o utilizzatori devono versare al consorzio o ai consorzi esistenti (in questo caso unico per legge) un contributo, definito dallo stesso consorzio e soggetto a periodiche revisioni, detto “contributo ambientale”, che serve a remunerare i costi del consorzio e dell'attività che esso svolge per conto dei produttori per la gestione dei rifiuti. Nel caso del CONOU, il contributo viene determinato annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno (al netto dei ricavi) per l'assolvimento degli obblighi di EPR, ed è fissato per chilogrammo di olio lubrificante immesso al consumo nell'anno successivo (articolo 236, comma 7, TUA)⁷.

⁵ Cfr. articolo 208, comma 2, articolo 7, comma 4-ter, e Allegato VIII alla Parte II del TUA.

⁶ Come nel caso della Lombardia e del Piemonte ove tale competenza è, rispettivamente, delegata alle Province e alla città metropolitana di Torino.

⁷ Nel caso degli oli lubrificanti il contributo ambientale deve coprire i costi della raccolta e della rigenerazione degli oli usati laddove essi non siano compensati o più che compensati dal ricavato della vendita degli oli rigenerati. Per tale ragione il contributo ambientale e gli stessi corrispettivi riconosciuti agli attori della filiera sono soggetti a fluttuazione sulla base delle quotazioni di mercato degli oli rigenerati, che a loro volta dipendono dalle quotazioni del petrolio greggio.

14. In base all'articolo 236 TUA, il Consorzio è titolare di diversi obblighi, tra cui: (i) assicurare e incentivare la raccolta degli oli usati; (ii) cedere gli oli usati in via prioritaria alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e, solo in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico-economico e organizzativo, alla combustione o co-incenerimento; (iii) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, libera circolazione di beni, economicità della gestione e tutela della salute e dell'ambiente. Tali funzioni possono essere svolte sia direttamente sia tramite mandatari, sotto la direzione e responsabilità del Consorzio.

15. Da ultimo, nel 2009⁸, sono stati aggiunti ulteriori importanti obblighi per il Consorzio, tra cui l'articolo 236, comma 12, lettera *l-bis* contempla quello di *“cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto tra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e della pregressa produzione di basi lubrificante rigenerate di qualità idonea per il consumo”*. La lettera *l-ter* contempla, inoltre, l'obbligo di *“corrispondere alle imprese di rigenerazione **un corrispettivo** a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa”*.

16. A livello di *governance* del Consorzio, il TUA prevede che nel Consiglio di Amministrazione il numero dei consiglieri che rappresenta i raccoglitori e i riciclatori dei rifiuti debba essere uguale a quello dei produttori. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite tra le categorie di imprese consorziate e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione alle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati, rigenerati o recuperati (articolo 236, comma 6 TUA)⁹.

III. LA FILIERA INTERESSATA

17. Gli oli lubrificanti sono prodotti ottenuti dalla miscelazione di oli base (minerali o sintetici) e additivi, e vengono impiegati prevalentemente nel settore industriale e dell'autotrazione, in quanto consentono il corretto funzionamento degli impianti e dei motori (di autoveicoli, motoveicoli, macchinari etc.) riducendo l'attrito delle componenti meccaniche in movimento. Il “residuo”, a conclusione della c.d. “vita tecnica”, in termini di olio usato è diverso per ogni tipo di olio e di applicazione e, pertanto, la recuperabilità in olio usato a fine vita di un lubrificante dipende dalle modalità di utilizzo dell'olio stesso¹⁰. Dato il loro potenziale altamente inquinante in caso di dispersione nell'ambiente, la normativa comunitaria e nazionale si è preoccupata sin dagli anni

⁸ Cfr. Decreto-Legge n. 135/2009, convertito con modificazioni in legge n. 166/2009, articolo 13.

⁹ In base allo statuto di CONOU, le quote di partecipazione sono ripartite in parti uguali tra le diverse categorie di imprese consorziate e quindi in misura del 25% per ogni categoria (articolo 7).

¹⁰ Il miglioramento delle tecnologie produttive, che ha portato all'allungamento dei periodi di utilizzo e alla riduzione del consumo di lubrificanti, sia negli autoveicoli che per gli usi industriali, unitamente ad altri fattori (ad esempio, la diffusione di veicoli elettrici, che fanno minore uso di oli lubrificanti rispetto ai veicoli endotermici tradizionali) ha fatto sì che la dimensione complessiva del mercato si sia fortemente contratta negli ultimi venti anni (circa -40% a partire dal 2000).

‘70/’80 di garantire l’esistenza di sistemi collettivi per la gestione e il recupero degli oli lubrificanti esausti¹¹.

18. A livello quantitativo, nel 2022, l’impresso al consumo di oli lubrificanti in Italia è stato pari a circa 384 mila tonnellate¹². Di queste, circa il 52% degli utilizzi avviene nel settore industriale, il restante 48% in quello dell’autotrazione. Ancora, delle 384 mila tonnellate immesse al consumo, più della metà rappresentano oli lubrificanti fisiologicamente consumati durante l’uso, le restanti 181 mila sono i residui raccolti e gestiti all’interno del sistema consortile (il CONOU, come detto, ad oggi rappresenta l’unico consorzio esistente in Italia per la gestione di tale categoria di rifiuti). Delle 181 mila tonnellate gestite dal Consorzio, circa il 98,3% è stato “avviato a rigenerazione”, ovvero conferito dai raccoglitori alle due imprese ad oggi riconosciute per lo svolgimento di tale attività¹³.

19. Infine, quanto ai prodotti del processo di rigenerazione, a partire dalle circa 177,4 mila tonnellate processate, i due rigeneratori ufficiali hanno prodotto circa 118 mila tonnellate di basi lubrificanti (con una “resa” in termini di nuove basi, quindi, secondo la terminologia CONOU, pari a circa il 67%), mentre prodotti secondari del processo di rigenerazione risultano bitumi (26,8 kton) e gasolio (11,7 kton), la parte residua consistendo in acqua e residui di processo (21 kton).

20. Per quel che riguarda i soggetti attivi nella filiera, il CONOU conta ad oggi 995 consorziati, divisi nelle quattro categorie già menzionate, espressamente previste dal TUA: 2 imprese di rigenerazione (che operano i 3 impianti a oggi riconosciuti sul territorio nazionale), 9 produttori/importatori di oli base vergini e di oli lubrificanti che impiegano altresì olio base rigenerato, 64 imprese di raccolta concessionarie e 920 rivenditori/officine.

21. Tra tali soggetti, i raccoglitori sono considerati i “fornitori” a monte della filiera, in quanto prelevano l’olio usato presso i soggetti detentori (autofficine, imprese etc.). Il CONOU si avvale di tale rete di raccolta, distribuita su tutto il territorio nazionale e composta da imprese private, autorizzate a raccogliere gli oli usati, per poi stocarli nei loro impianti e successivamente, dopo una prima selezione, trasportarli nei depositi consortili, dove vengono analizzati per determinarne le caratteristiche qualitative e deciderne il corretto canale di recupero o smaltimento. La raccolta presso i detentori dell’olio usato è svolta a titolo gratuito. Il Consorzio riconosce ai concessionari dei compensi a fronte delle attività svolte quali, ad esempio, trasporto, servizi di selezione e micro-raccolta (inferiore a 720 kg).

22. Per la fase a valle della raccolta, la rigenerazione, sul territorio italiano sono attive, come detto, solo due imprese ad oggi riconosciute dal CONOU, dotate di tre impianti: Itelyum Regeneration S.p.A. (ex Viscolube, nel seguito anche solo “Itelyum”), che detiene due impianti, di cui uno in provincia di Lodi e un altro in provincia di Frosinone, e Ra.M.Oil S.p.A. (“RAMOIL”), titolare di un impianto in provincia di Napoli. In particolare, dopo la raccolta e le analisi svolte presso i depositi

¹¹ In particolare, già nel 1975, il Consiglio delle Comunità europee adottava la Direttiva (CEE) 75/439, concernente l’eliminazione degli oli usati. Come già visto, in Italia il relativo Consorzio è stato previsto con la denominazione Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (“COOU”) nel 1982.

¹² Le informazioni riportate in questa sezione sono prevalentemente tratte da dati ufficiali dello stesso CONOU di cui all’ultimo “Rapporto di Sostenibilità”, cfr. https://www.conou.it/app/uploads/2023/05/RDS_2022.pdf.

¹³ Le quote minoritarie non avviate a rigenerazione sono avviate a recupero di energia/altro recupero (1,6%) ovvero, in misura ancora più residuale, a termodistruzione (0,1%). Con ogni probabilità a oggi CONOU, non riconoscendo l’attività di ROBI come rigenerazione, conteggia i materiali dallo stesso trattati come “altro recupero”.

CONOU¹⁴, l'olio usato viene consegnato agli impianti di rigenerazione per il trattamento, teso alla produzione prioritaria di nuove basi lubrificanti. Il Consorzio riconosce alle imprese di rigenerazione un corrispettivo, definito su base trimestrale e uguale per le due imprese a oggi riconosciute, a fronte della quantità di basi lubrificanti ottenute dalla lavorazione di olio usato ceduto dal sistema CONOU (finalizzato a compensare i maggiori costi di produzione e, per tale via, incentivare l'utilizzo dell'olio usato rispetto alle basi vergini provenienti dal petrolio).

23. Come anticipato, il finanziamento dell'insieme dei predetti corrispettivi e delle attività del Consorzio avviene tramite l'incasso annuale del c.d. "contributo CONOU" che i consorziati che immettono al consumo oli lubrificanti (ossia i "produttori" e importatori, così come previsto dall'articolo 236, commi 7-9, del TUA) pagano in assolvimento agli obblighi EPR. Tale contributo viene, poi, scaricato a valle nella catena di commercializzazione e, in ultima analisi, viene pagato dagli acquirenti dei prodotti finiti. Per quel che riguarda la sua quantificazione, il contributo CONOU appare anticiclico rispetto all'andamento del prezzo del greggio e quindi delle basi lubrificanti, le cui previsioni vengono prese a riferimento dal Consorzio per gli adeguamenti del contributo a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico del sistema¹⁵.

IV. LE CONDOTTE SEGNALATE

IV.1. La segnalazione di ROBI

24. Secondo la segnalazione ricevuta, con l'iniziale supporto del Consorzio di filiera (CONOU) e sotto la vigilanza delle autorità competenti, ROBI, società attiva in Lombardia nella raccolta di oli usati, ha investito nei primi anni 2000 per ampliare il proprio perimetro di attività nel mercato a valle della rigenerazione, realizzando un piccolo impianto nello stesso sito ove si colloca il deposito degli oli usati che la stessa raccoglie, a Treviolo (Bergamo). L'impianto ha ottenuto il rilascio di autorizzazione integrata ambientale nel 2007, poi ampliata da una serie di determinazioni successive, che include anche attività di recupero c.d. "R9" (al fine di produrre il c.d. "ROBI OIL").

25. CONOU avrebbe inizialmente partecipato con spirito collaborativo alle sperimentazioni di ROBI, sottoscrivendo con quest'ultima e con la Regione Lombardia un apposito accordo di programma nel 2005¹⁶. Il 26 ottobre 2017, CONOU ha poi sottoscritto una scrittura privata con ROBI, impegnandosi a erogare il corrispettivo per l'attività di rigenerazione dopo il pronunciamento da parte dell'ente competente, terzo rispetto alle parti (*i.e.* ARPA Lombardia), "[...] *che confermi*

¹⁴ Secondo le informazioni raccolte, i depositi CONOU si trovano in realtà presso i siti dei rigeneratori riconosciuti, di modo che la società di raccolta conferisca già *in loco* gli oli usati, che poi vengono avviati al trattamento presso strutture adiacenti una volta effettuate le dovute analisi.

¹⁵ In particolare ad esempio nel 2021, rispetto al 2020, si è osservato un aumento del prezzo medio del greggio a 71 €/barile, contro i 37 €/barile dell'anno precedente e, conseguentemente, una diminuzione del contributo consortile, passato da 150 €/t in vigore nel 2020 a 110 €/t a partire da novembre 2021 per l'innalzamento del prezzo degli oli base sul mercato (in quanto assumono più valore intrinseco i materiali utilizzabili come basi ottenuti dagli oli usati a valle del processo di raccolta e rigenerazione). Nel 2022 il contributo è ulteriormente sceso al valore (minimo storico, secondo le informazioni reperibili nel Rapporto di Sostenibilità CONOU), di 70 €/t.

¹⁶ Più in particolare, il 16 febbraio 2005 è stato firmato un Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Consorzio Obbligatorio Oli Usati (allora, "COOU"), Provincia di Bergamo, ARPA Dipartimento Territoriale di Bergamo, ROBI, Iterchimica S.r.l. Suisio (BG), Cramer S.r.l., Unione Industriali della Provincia di Bergamo, *[omissis]*. Già da tale accordo emerge come il processo di ROBI sia volto alla possibilità di impiegare gli oli usati per la produzione di additivi chimici per bitumi.

che le lavorazioni compiute presso gli impianti sugli Oli Usati ROBI costituiscono ‘rigenerazione degli oli usati’ ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. v) del TUA” (articolo 8)¹⁷.

26. Secondo ROBI, nel momento in cui la società ha richiesto il corrispettivo alla rigenerazione, il Consorzio avrebbe iniziato a osteggiare la sua attività di trattamento, affermando che la stessa non sia qualificabile come “rigenerazione”, in quanto gli oli di base ottenuti presso i suoi impianti sono destinati alla filiera del bitume e della gomma (pur essendo tale finalità prevista *ab origine* dalla sperimentazione di ROBI)¹⁸ e non si qualificano come oli rigenerati altamente raffinati. In particolare, CONOU avrebbe imposto una serie di requisiti che le imprese devono rispettare per qualificarsi come “rigeneratori” riconosciuti dal Consorzio. In sostanza, deve trattarsi di raffinerie in grado di rigenerare gli oli usati per la produzione di nuovi oli lubrificanti¹⁹. Tali requisiti, tuttavia, non sarebbero imposti dalla normativa ambientale vigente, che non vincolerebbe l’uso degli oli base rigenerati alla sola produzione di nuovi oli lubrificanti.

27. Nello stesso accordo del 2017 era, inoltre, previsto che CONOU erogasse a ROBI il contributo per la raccolta (articolo 6) che è stato corrisposto fino a fine dicembre 2018. Dal 1° gennaio 2019, quindi, ROBI, sui volumi lavorati nel suo impianto, non percepisce né il contributo per la raccolta, né il corrispettivo per la rigenerazione.

28. Diversamente da quanto sostenuto dal CONOU, secondo il segnalante, il proprio processo di trattamento degli oli apporterebbe benefici complessivi da un punto di vista ambientale, in quanto viene eseguita una rigenerazione “di prossimità” nello stesso luogo di raccolta degli oli esausti, che ne limita la circolazione, riducendo i rischi di sversamento accidentale e, in ogni caso, i costi ambientali del trasporto di rifiuti pericolosi²⁰. Anche per quel che riguarda la destinazione successiva al trattamento, il prodotto del processo di rigenerazione di ROBI viene venduto a imprese della filiera della gomma e del bitume, produzioni particolarmente rilevanti nella zona di Bergamo (e Brescia), ove si trova un vero e proprio distretto industriale, chiudendosi il cerchio del riciclaggio di tali rifiuti nella stessa area territoriale dell’impianto di ROBI, nel massimo rispetto di una logica di economia circolare.

29. In conseguenza della propria interpretazione restrittiva dell’attività di rigenerazione, il Consorzio: (i) non riconosce a ROBI il corrispettivo di rigenerazione previsto dall’articolo 236 del TUA; (ii) non consente che le sia ceduto olio esausto dai propri raccoglitori²¹ (e non eroga a ROBI

¹⁷ In particolare, con tale scrittura privata *[omissis]*.

¹⁸ Secondo il Consorzio, “[...] la Rigenerazione è finalizzata a produrre un Olio di Base Lubrificante di qualità tale da essere utilizzabile per lo scopo originario, ossia per la produzione di Oli Lubrificanti, in linea con gli obiettivi della cd. “economia circolare”. Non rientra invece nella nozione di Rigenerazione la produzione di oli destinati, ad esempio, a bitumi, miscele di gomma o altri utilizzi” (cfr. allegati alla segnalazione del 2 febbraio, doc. 1).

¹⁹ Secondo l’interpretazione che ne dà CONOU, il rispetto della gerarchia dei rifiuti comporterebbe che solo qualora non sia possibile la rigenerazione degli oli usati in qualità idonea per essere destinati alla produzione di nuovi oli lubrificanti finiti per vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli stessi siano destinabili ad “altre” operazioni di recupero di materia o di energia.

²⁰ Si ricorda che, come menzionato, i rigeneratori storici dispongono di solo tre impianti in Italia, con importanti spostamenti degli oli sul territorio nazionale per il conferimento a tali strutture.

²¹ Secondo quanto riportato da ROBI, nel 2021 CONOU avrebbe modificato il contratto di concessione con i raccoglitori inserendo una definizione di rigenerazione indebitamente ristretta, ritagliata su quella che svolgono attualmente le due sole imprese riconosciute da CONOU e vincolando i concessionari a cedere gli oli solo a queste ultime, a pena di risoluzione del contratto. A riprova di tale circostanza ROBI ha prodotto la documentazione contrattuale prima e dopo tale modifica; nell’ultimo contratto è stata inserita la definizione di impresa di rigenerazione in questione, secondo cui, in

sui medesimi neanche i contributi previsti per l'attività di raccolta²²); (iii) è intervenuto nel periodico procedimento di riesame dell'AIA dell'impianto di ROBI presso la Provincia di Bergamo, sostenendo che ROBI non debba essere autorizzata a svolgere attività di rigenerazione²³. Infine, CONOU è altresì intervenuto *ad opponendum* in un ulteriore procedimento presso la Provincia di Bergamo finalizzato ad autorizzare la mera modifica degli orari di funzionamento dell'impianto di ROBI (da 8h a 24h giornaliere, a parità di capacità produttiva autorizzata, per ragioni di economia elettrica), anche in quel caso paventando “*effetti negativi dal punto di vista ambientale*” dell'estensione del funzionamento dell'impianto, dal momento che, secondo CONOU, le attività di trattamento di ROBI “*non apportano nessuna miglioria al rifiuto oggetto di trattamento*”, che uscirebbe sostanzialmente dall'impianto nelle stesse condizioni in cui è entrato²⁴.

30. ROBI ritiene che l'interesse del Consorzio a escluderlo dal mercato della rigenerazione degli oli usati sia da mettere in relazione con la rilevanza, all'interno della *governance* di CONOU, degli unici due rigeneratori consorziati a livello nazionale. Infatti, tali soggetti non solo rappresenterebbero una delle quattro categorie di soci del Consorzio, e condividerebbero interessi comuni anche con l'ulteriore categoria degli importatori/produttori (cfr. *infra*), ma si sarebbero espansi anche nella categoria dei raccoglitori tramite l'acquisizione di numerose partecipazioni societarie.

31. ROBI, sul punto, ha fatto presente che la categoria dei produttori, oltre che responsabile per l'adempimento degli obblighi di EPR con la corresponsione del contributo ambientale è, altresì, cliente dei due rigeneratori per quanto riguarda gli oli rigenerati da questi prodotti che vengono impiegati per la produzione di nuovi oli lubrificanti con formulazioni *blend* (ossia un *mix* di oli di base vergini e una parte di basi rigenerate). In tal modo essi ottengono verosimilmente un abbattimento dei costi di produzione degli oli lubrificanti che immettono in commercio²⁵. Per tale ragione, i produttori sosterebbero le ragioni dei due rigeneratori riconosciuti dal Consorzio condividendo con essi le ragioni economiche della massimizzazione della produzione di oli rigenerati utili alla produzione di nuovi oli lubrificanti²⁶.

32. Le condotte del Consorzio, secondo ROBI, limiterebbero i suoi margini di operatività e di profitto dal momento che la costringono a contare su volumi di oli inferiori rispetto agli altri

particolare, sarebbe tale l'impresa: *[omissis]*. Peraltro, ai sensi del contratto, il concessionario può chiedere al CONOU stesso di confermare se le imprese di rigenerazione individuate abbiano i requisiti previsti.

²² ROBI ha dichiarato di lavorare anche gli oli raccolti da altre due imprese che tuttavia sono passibili di contestazioni da parte del Consorzio in ragione delle clausole del contratto di concessione e alle quali comunque ROBI deve corrispondere un prezzo che più che compensi la mancata cessione al sistema CONOU.

²³ Cfr. Atto di intervento protocollo n. 717 del 13 settembre 2021. Il procedimento si è successivamente concluso con positivo rinnovo a ROBI dell'AIA il 18 maggio 2023.

²⁴ Cfr. allegati alla segnalazione del 2 febbraio 2023 (doc. 1). Anche in questo caso, la Provincia ha poi comunque autorizzato ROBI all'estensione oraria.

²⁵ Sul punto si noti che, dalle informazioni raccolte nella trattazione di un pregresso caso e acquisite al fascicolo, la stessa Itelyum in risposta a una richiesta di informazioni aveva affermato che “*Storicamente, il prezzo delle basi lubrificanti rigenerate viene stabilito sul mercato con uno sconto di circa il 10-15% rispetto al prezzo delle basi lubrificanti di prima raffinazione*” (doc. 16).

²⁶ Ciò anche in ragione del contributo ambientale che i produttori pagano per sostenere l'attività di rigenerazione e che in questo modo tornerebbe, almeno in parte, a beneficio della medesima categoria che lo corrisponde.

rigeneratori e, comunque, inferiori alla capacità di trattamento del suo impianto²⁷, nonché le precludono il percepimento di corrispettivi da CONOU sugli oli che la stessa raccoglie, dovendo sostenere in proprio tutti i costi per l'attività di rigenerazione²⁸, inclusi a monte i costi della raccolta dell'olio usato a tal fine impiegato.

IV.2 La posizione del Ministero (MATTM) e di ARPA Lombardia nella vicenda ROBI

33. ROBI nella sua segnalazione ha anche affermato che, a giugno 2017, ha chiesto al MATTM (oggi MASE) un intervento chiarificatore sulla questione controversa con il CONOU. Quest'ultimo, ritenendo di non avere competenze nell'analisi del processo industriale, ha affermato che il Consorzio di filiera dovrebbe costituire il soggetto di riferimento nella valutazione e qualificazione delle operazioni di riciclo; tuttavia, alla luce del contrasto interpretativo insorto tra il Consorzio e ROBI, ha ritenuto *“opportuno [...] per esigenze di terzietà, coinvolgere nelle attività di verifica e riscontro un organismo di tipo istituzionale”*²⁹.

34. In particolare, il MATTM al tempo invitò ROBI ad avvalersi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (“ARPA” o “Agenzia”) territorialmente competente ai sensi della legge n. 132/2016, per accertare la qualità dell'olio prodotto dal suo impianto, al fine di pervenire alla sua corretta qualificazione. Il Ministero al tempo sottolineava come le attività astrattamente riconducibili al codice R9 (di cui all'AIA ottenuta da ROBI) comprendano non solo la *“rigenerazione”*, ma anche *“altri reimpieghi di oli usati”*; pertanto, suggeriva ad ARPA di puntualizzare l'oggetto esatto dell'attività di impresa autorizzata a ROBI nel caso in discussione³⁰.

35. ARPA Lombardia quindi, su invito di ROBI (che ne ha sostenuto i relativi costi), e data la richiesta del MATTM, ha avviato il procedimento di verifica delle attività dell'impianto del segnalante, condotto in contraddittorio con CONOU³¹ e concluso in quella prima fase con una relazione del 26 luglio 2018. Nella stessa, ARPA concluse che il ROBI OIL è un c.d. *“altro olio base lubrificante”* (*“Other Lubricant Base Oil”* o *“OLBO”*) che può essere impiegato per un utilizzo specifico individuato (nell'industria della gomma e del bitume). In un'ulteriore lettera di chiarimenti del 26 novembre 2018, a seguito di una richiesta del MATTM, ARPA precisò che ROBI *“[...] svolge un trattamento di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera v del D.lgs. 152/06, non*

²⁷ Secondo la società, peraltro, escluderla dal novero delle imprese di rigenerazione aventi diritto al corrispettivo costituirebbe un *vulnus* anche per i consumatori finali di basi lubrificanti poiché, essendo il suo processo industriale meno costoso di quello di Itelyum e RAMOIL, l'importo a tonnellata del corrispettivo per la rigenerazione effettuata dall'impianto ROBI potrebbe essere meno elevato di quello calcolato per gli impianti a oggi riconosciuti, con la conseguenza che l'esborso totale annuo per il corrispettivo per la rigenerazione sarebbe complessivamente inferiore e il mercato di sbocco ne risulterebbe avvantaggiato.

²⁸ Si tenga presente che i contributi alla rigenerazione erogati a favore di Itelyum e RAMOIL nel 2021 corrispondono a circa [10-25] milioni di euro, trattandosi dunque di partite economiche importanti per la filiera in esame e in grado di incidere significativamente sulla capacità competitiva degli operatori nella stessa attività (cfr. doc. 16).

²⁹ Cfr. comunicazione del MATTM dell'11 agosto 2017, tra gli allegati alla risposta di ROBI alla richiesta di informazioni della Direzione (del 7 luglio 2023), doc. 4.

³⁰ In ogni caso, secondo il MATTM, *“sulla base delle risultanze tecniche dell'Agenzia, potranno essere superati i dubbi interpretativi e garantita l'adeguata qualificazione delle attività”*.

³¹ Il quale è intervenuto nel procedimento con nota prot. 544 del 28 novembre 2017, allegata alla relazione finale ARPA prodotta in atti da ROBI (cfr. allegati alla segnalazione del 2 febbraio, doc. 1).

*essendo specificati nell'articolo i limiti e i processi del trattamento, si può definire rigenerazione per un uso specifico per la filiera identificata*³².

36. Si fa presente che CONOU ha instaurato un giudizio presso il TAR Lombardia³³ proprio contro le relazioni e comunicazioni al MATTM di ARPA Lombardia del 2018, con cui l'Agenzia ha riconosciuto all'attività svolta dall'impianto ROBI la natura di *rigenerazione* degli oli minerali usati, ritenendo che l'attuale definizione di rigenerazione prevista dal TUA non imponga tutti i requisiti di processo richiesti dal CONOU³⁴. Il giudizio si è recentemente concluso con sentenza del 5 settembre 2023, con cui i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso di CONOU, riconoscendo la mancanza di natura provvedimento della relazione di ARPA, che esprimerebbe soltanto valutazioni tecniche prive di contenuto obbligatorio nei confronti di CONOU, al quale spetterebbe la decisione finale sul riconoscimento del corrispettivo di rigenerazione nella filiera in esame³⁵.

IV.3 L'analogia vicenda della società Grassano S.p.A. e la segnalazione di quest'ultima

37. Nelle integrazioni alla propria segnalazione, ROBI ha altresì informato di essere a conoscenza di una vicenda contenziosa sostanzialmente analoga alla propria, circa un altro impianto, della società Grassano, attiva in provincia di Alessandria.

38. A fronte di una richiesta di informazioni del 15 settembre 2023 sul contenzioso pendente con il CONOU, Grassano, nel fornire risposta all'Autorità, ha ritenuto di presentare contestualmente una segnalazione delle condotte anticoncorrenziali tenute dal Consorzio.

39. Dalle informazioni fornite si evince che la società piemontese, a differenza di ROBI, non ha ancora realizzato l'impianto per la rigenerazione degli oli usati che già raccoglie sul territorio (e che allo stato conferisce, quindi, in quanto concessionario, ai due impianti di rigenerazione riconosciuti dal CONOU³⁶). L'impianto è progettato per rigenerare oli usati con un processo di raffinazione diverso da quello seguito dai due rigeneratori storici ma finalizzato alla produzione, allo stesso modo, di *oli lubrificanti altamente raffinati*. Il prodotto finale pertanto sarebbe analogo a quello di Itelyum e RAMOIL e, comunque, la costruzione dell'impianto è già stata autorizzata dagli enti competenti a ciò preposti.

40. La società ha indicato di aver deciso di investire nella realizzazione di un impianto di piccola taglia per la lavorazione degli oli raccolti prevalentemente da essa stessa localmente, in grado di

³² Cfr. doc. 1.2.

³³ Sezione terza, R.G. 233/2019.

³⁴ Si legge sul punto nella memoria per il merito prodotta in giudizio da ARPA: *[omissis]* (cfr. allegati al doc. 2).

³⁵ Nella sentenza si legge, in particolare: *“Nessun valore provvedimento può essere attribuito alle relazioni di ARPA, sia in considerazione del fatto che le stesse hanno contenuto meramente tecnico valutativo, sia in considerazione del fatto che da esse nessun obbligo conformativo deriva a carico di CONOU o del Ministero: la decisione finale in merito alla possibilità o meno di riconoscere la quota economica dovuta ai sensi dell'art. 236 Codice Ambiente spetta comunque solo al Consorzio. Quest'ultimo resta l'unico soggetto chiamato ad esprimersi in merito alla corresponsione o meno del corrispettivo, nel caso di specie, richiesto da ROBI, non risultando peraltro in atti alcuna decisione in tal senso”*.

³⁶ La società ha indicato che per motivi di prossimità geografica, l'olio viene conferito all'impianto di rigenerazione di Itelyum di Pieve Fissiraga (LO) benché talora, in alcuni intervalli temporali e per svariate ragioni, la società è stata indirizzata da CONOU a conferire i propri oli usati presso gli impianti di Ceccano (FR) (Itelyum) oppure Casalnuovo di Napoli (NA) (RAMOIL). Grassano ha sottolineato come il trasferimento di tali quantità di un rifiuto pericoloso, oltre che antieconomico, risulta rischioso per l'ambiente da un punto di vista prettamente logistico e di trasferimento e risulta altrettanto dannoso sotto l'aspetto delle emissioni climalteranti legate al trasporto su gomma.

minimizzare il consumo energetico e l'emissione di inquinanti legato al trasporto su grande distanza degli oli raccolti³⁷.

41. Il CONOU, anche nel caso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'impianto di Grassano, sarebbe intervenuto con posizioni contrastanti nell'arco del tempo. In una prima fase (febbraio 2016) il direttore tecnico di CONOU avrebbe espresso parere favorevole in conferenza di servizi; in tale fase erano state sollevate osservazioni da Itelyum sulla presunta non corrispondenza del processo seguito dall'impianto di Grassano con i BREF 2018³⁸ (obiezioni che CONOU riproporrà in fase di riesame dell'AIA di Grassano negli anni 2021/2022). Ad aprile 2017 è stata rilasciata l'AIA con prescrizioni. A seguito del rilascio, Grassano ha presentato istanza di modifica delle prescrizioni. Il procedimento si è poi concluso positivamente nel settembre 2022 a valle di una lunga istruttoria, con i pareri favorevoli di tutti gli Enti intervenuti, a eccezione del CONOU.

42. Nonostante Grassano abbia ottenuto una decisione di AIA favorevole da parte della Provincia di Alessandria con valutazione positiva anche di ARPA Piemonte, CONOU l'ha impugnata³⁹ sostenendo che il processo seguito dalla società non sia idoneo all'ottenimento del corrispettivo di rigenerazione e che la provincia concedendo l'autorizzazione abbia violato l'articolo 184-ter del TUA sulla qualifica di EoW ("End of Waste")⁴⁰. Il giudizio, nel quale si sono costituite la Provincia di Alessandria e ARPA Piemonte, è tuttora pendente. In ragione del contenzioso in essere, Grassano ha indicato di non aver proceduto nella realizzazione del progetto in quanto il rischio d'impresa sarebbe troppo ingente.

³⁷ In particolare, l'impianto che Grassano intende realizzare, secondo quanto riportato dalla società, sarebbe stato progettato con logiche costruttive diverse da quelle degli attuali rigeneratori presenti sul mercato italiano, che hanno iniziato la loro attività da oltre quarant'anni, e avrebbe tenuto maggiormente conto di tematiche quali il risparmio di risorse e la minimizzazione di impatti complessivi sull'ambiente. Un altro grande impianto in Francia utilizzerebbe peraltro la stessa tecnologia; si tratta dell'impianto Eco Huile S.a.i. con una capacità di trattamento di 125.000 tonnellate anno, equivalente al 50% del totale dell'olio usato raccolto in Francia.

³⁸ Trattasi di normativa tecnica di riferimento di matrice euro-unitaria. In particolare, le condizioni di autorizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sono definite avendo di regola a riferimento le Conclusioni sulle *Best Available Techniques* o "BAT" (cfr. articolo 29-bis, TUA); inoltre, ai fini del rilascio dell'AIA si tiene conto delle migliori tecniche disponibili, comprese le "Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) già pubblicati". Mentre le BAT sono vincolanti, i documenti di riferimento sulle BAT (c.d. "BREFs") devono essere comunque presi in considerazione.

³⁹ Il CONOU ha chiesto l'annullamento (con ricorso depositato al TAR Piemonte a novembre 2022), *in parte qua*, della determinazione della Provincia di Alessandria protocollo generale n. 20220048836, del 09.09.2022, recante "Provvedimento di rinnovo, a seguito di riesame, ai sensi del D.lgs. 152/06 - art. 29 octies e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ddap1 400 -2012 npg 85135 del 26/07/2012 e s.m.i. rilasciata ai sensi del D.P.R. 160/10 e dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. alla ditta Grassano SPA, impianto sito in comune di Predosa (AL) - via Per Retorto n. 31".

⁴⁰ L'*End of Waste*, in italiano cessazione della qualifica di rifiuto, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, e acquisisce lo *status* di prodotto. La nozione di *End of Waste* nasce a livello comunitario con la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE). La definizione è stata ripresa nell'ordinamento italiano nell'articolo 184ter, comma 1, del TUA ai sensi del quale: "Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".

V. VALUTAZIONI

V.I. Premessa

43. Il caso in esame riguarda le condotte di CONOU volte a ostacolare l'operatività di ROBI e di Grassano nel mercato della rigenerazione degli oli usati, sia impedendo il riconoscimento consortile della loro attività come "rigenerazione" degli oli (pur se i rispettivi impianti sono stati regolarmente autorizzati dalle competenti autorità territoriali), sia precludendo loro l'erogazione del connesso corrispettivo di rigenerazione ai sensi dell'articolo 236 del TUA.

V.II. I mercati rilevanti

44. Il caso riguarda la filiera della gestione degli oli lubrificanti usati che, come visto, residuano a valle dell'impiego degli oli lubrificanti stessi, tipicamente nell'industria o nell'autotrazione.

45. I mercati rilevanti sono: (i) quello dell'avvio a riciclo e recupero degli oli lubrificanti usati in ottemperanza agli obblighi EPR gravanti su produttori e importatori (mercato dei servizi di *compliance* all'EPR); (ii) quello dell'attività di rigenerazione degli oli usati al fine di produrre oli base rigenerati e (iii) quello della vendita degli oli base rigenerati alle filiere che li utilizzano come *input* delle loro rispettive attività produttive.

V.II.1. Il mercato della gestione degli oli lubrificanti usati in ottemperanza agli obblighi EPR

46. Un primo mercato rilevante, sotto il profilo merceologico, è quello dell'avvio a riciclo e recupero degli oli lubrificanti usati, funzionale all'ottemperanza agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Il Testo Unico dell'Ambiente prevede una disciplina autonoma nell'articolo 236, ai sensi del quale i produttori e importatori di oli lubrificanti devono ricorrere al CONOU per la gestione degli oli usati, e finanziarne l'attività. I produttori e importatori consorziati assolvono al loro obbligo finanziando, attraverso un contributo (detto ambientale), le attività di avvio al riciclo e al recupero effettuate per loro conto dal Consorzio. Il contributo ambientale viene corrisposto da ogni consorziato (produttore/importatore) in proporzione ai volumi di prodotto periodicamente immesso al consumo.

47. Sotto il profilo geografico, tale mercato assume una dimensione nazionale. La sua estensione, infatti, è strettamente legata all'ambito di operatività delle disposizioni normative che definiscono le modalità di assolvimento degli obblighi EPR. In particolare, la disciplina nazionale ha strutturato un sistema di assolvimento dell'obbligo di gestione di tale categoria di rifiuti diverso rispetto agli altri Paesi europei, che implica anche l'applicazione di contributi ambientali fissati a livelli differenti. Ciò è sufficiente affinché nel mercato nazionale si creino condizioni concorrenziali distinte da quelle presenti in altre aree del mercato interno europeo. A questo risultato contribuiscono altresì le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente, con la c.d. circolare Clini del 2013⁴¹, che, in sostanza, conferiscono priorità al trattamento degli oli lubrificanti usati presso impianti situati in territorio italiano per motivi legati al minor impatto ambientale complessivo. Il fatto, poi, che il mercato rilevante, una volta esclusa la dimensione europea, si estenda all'intero territorio nazionale emerge dal fatto che l'assoggettamento all'obbligo di gestione sia legato al criterio di immissione al

⁴¹ Circolare 26 marzo 2013, prot. n. 0023876 che prevede indicazioni per le autorità italiane di spedizione chiamate a verificare le spedizioni transfrontaliere di oli usati.

consumo di oli lubrificanti nell'intero territorio italiano, indipendentemente dalla localizzazione geografica degli operatori.

48. In conclusione, ai fini della valutazione delle condotte oggetto della segnalazione, il primo mercato rilevante può essere individuato nel mercato della gestione sul territorio nazionale dell'avvio a riciclo e recupero degli oli lubrificanti esausti funzionale all'ottemperanza agli obblighi di EPR.

49. In tale mercato, dal lato della domanda sono presenti i produttori o importatori di oli lubrificanti assoggettati a tali obblighi, mentre, dal lato dell'offerta, è attivo, come visto, per disposizione di legge, esclusivamente il CONOU, che opera dunque in regime di monopolio legale, detenendo di conseguenza in termini *antitrust* una posizione dominante.

V.II.2. Il mercato della rigenerazione degli oli minerali usati

50. A valle del mercato della gestione dell'avvio a riciclo e recupero degli oli usati a fini EPR, si colloca l'ulteriore mercato, rilevante per la valutazione del caso di specie, della rigenerazione di tali oli per il loro successivo riutilizzo.

51. In tale mercato, da considerare di dimensione nazionale, per le medesime ragioni viste sopra⁴², CONOU rappresenta l'unica domanda, in quanto le imprese di raccolta operano su mandato del CONOU, in forza di specifica contrattualistica.

52. Più operativamente nella filiera, dal lato della domanda, operano le imprese di raccolta concessionarie del CONOU, che negoziano il prezzo di cessione degli oli usati con i rigeneratori sulla base di contratti di durata triennale.

53. A livello geografico, gli elementi finora raccolti non suggeriscono l'esistenza di mercati del trattamento di dimensione *sub*-nazionale, in quanto la scarsità di impianti attivi ad oggi accreditati dal Consorzio comporta che gli oli usati vengano conferiti su base nazionale a strutture anche lontane dal luogo di raccolta, in base alle condizioni di disponibilità dei soli tre impianti esistenti.

54. Dal lato dell'offerta, sono attivi i soggetti che gestiscono impianti di rigenerazione degli oli usati sul territorio nazionale, ovvero principalmente ad oggi le sole due imprese di rigenerazione riconosciute ufficialmente dal CONOU che, come detto, detengono tre impianti attivi in Italia (due di essi fanno capo a Itelyum, in Lombardia e nel Lazio, e uno a RAMOIL, in Campania). La quota rispettivamente imputabile a Itelyum e RAMOIL nel mercato della rigenerazione di oli usati in Italia è pari a circa rispettivamente l'87% e il 13%, con una posizione di assoluta preminenza di Itelyum.

V.II.3 Il mercato della vendita di oli base rigenerati a terze parti

55. Ulteriormente a valle del mercato della rigenerazione degli oli lubrificanti usati si colloca il mercato della vendita degli oli base rigenerati a imprese terze, che li usano come *input* nello svolgimento delle proprie attività produttive (ad esempio, la produzione di nuovi oli lubrificanti, nell'industria della gomma o del bitume, come additivi, ecc.). L'Autorità si riserva di valutare in corso di istruttoria se tale mercato vada ulteriormente segmentato, dal punto di vista del prodotto che deriva dalle operazioni di rigenerazione, al fine di tenere conto della destinazione finale degli oli rigenerati (e, dunque, distinguere la fornitura di oli base rigenerati in base ai prodotti finiti che

⁴² Né le informazioni attualmente disponibili suggeriscono la necessità di considerare un mercato di dimensioni sovranazionali.

possono esserne ricavati), in quanto la valutazione delle condotte analizzate quale possibile abuso escludente appare sussistere comunque tale mercato venga definito (cfr. *infra*).

56. Su tale mercato operano, dal lato della domanda, le imprese produttrici che impiegano le basi provenienti da oli rigenerati come *input* nei propri processi produttivi, e, dal lato dell'offerta, le imprese di rigenerazione, tra cui – anche in questo caso – principalmente le due imprese riconosciute tali dal CONOU.

57. Anche l'ampiezza della definizione geografica di tale ultimo mercato rilevante può essere lasciata aperta in questa fase, in quanto teoricamente non può escludersi una dimensione più ampia del territorio nazionale della compravendita di oli usati rigenerati al fine dell'impiego dei medesimi in nuovi processi produttivi, sebbene debba essere valutata, al riguardo, l'incidenza dei costi di trasporto per compiutamente definirne l'estensione. Tale accertamento viene rimesso alla fase istruttoria, senza che ciò possa modificare le valutazioni di cui al presente provvedimento.

V.III. Le condotte contestate a CONOU

58. Alla luce dei fatti e del quadro giuridico sopra esaminati, le condotte di CONOU di sistematica opposizione all'ingresso di nuovi operatori nel mercato della "rigenerazione" di oli lubrificanti usati appaiono abusive, con finalità escludente e discriminatoria, della posizione dominante di CONOU nel mercato dell'avvio a riciclo e recupero degli oli usati in adempimento agli obblighi EPR, in possibile violazione dell'articolo 102, lettere b) e c), del TFUE. Le condotte contestate riguardano: 1) l'ostacolo all'accesso da parte di ROBI (e in prospettiva di Grassano) agli oli raccolti dalle imprese consorziate, in ragione della qualificazione restrittiva dell'attività di "rigenerazione" adottata da CONOU nel contratto di concessione con i raccoglitori; 2) il conseguente mancato riconoscimento da parte del Consorzio del corrispettivo di rigenerazione per l'attività svolta da ROBI (e in prospettiva da Grassano); 3) nel caso di ROBI anche la mancata corresponsione del contributo di raccolta sui volumi di oli esausti lavorati dal suo impianto.

59. Tali condotte potrebbero preservare la posizione dei due rigeneratori storici di oli usati già consorziati del CONOU (Itelyum e RAMOIL), gli unici riconosciuti dal Consorzio su tutto il territorio nazionale.

60. Occorre tener presente, al riguardo, che il CONOU è l'unico consorzio riconosciuto nell'ordinamento italiano per la gestione dell'avvio a riciclo e recupero degli oli usati in ottemperanza all'EPR dei produttori e importatori di oli lubrificanti ed è, quindi, il soggetto preposto in via esclusiva a gestire la filiera degli oli usati, sia percependo il contributo ambientale, sia erogando alle imprese della filiera i contributi che sostengono e rendono economicamente possibile il riciclaggio degli oli stessi (che in questo settore è definito "rigenerazione"), sotto forma di corrispettivi per la raccolta e per la rigenerazione.

61. Quindi, le imprese della filiera che, come i segnalanti, vogliono intraprendere l'attività di rigenerazione degli oli usati non hanno alcuna alternativa rispetto a quella di ottenere il riconoscimento da parte di CONOU al fine sia di percepire i corrispettivi consortili, che di acquisire gli oli usati raccolti da altri raccoglitori consorziati e conferiti al CONOU. Appare, quindi, di cruciale rilevanza la condotta del Consorzio per l'operatività delle nuove imprese.

62. I due rigeneratori storici sarebbero in concorrenza diretta con Grassano il cui impianto è progettato per produrre oli lubrificanti altamente raffinati dello stesso tipo di quelli principalmente prodotti da Itelyum e RAMOIL. Dalle informazioni agli atti, inoltre, si apprende che Itelyum, oltre

che produrre basi rigenerate altamente raffinate, opererebbe anche nel mercato degli oli rigenerati destinati alle industrie della gomma e del bitume e, dunque, tale impresa sarebbe in diretta concorrenza con ROBI.

63. La posizione del CONOU, peraltro, come visto nella parte in fatto, è mutata nel tempo creando affidamento in ROBI a fronte della stipula degli accordi siglati nel 2005 e nel 2017 con il Consorzio e con la Regione Lombardia per lo sviluppo del suo progetto industriale. Anche nel caso di Grassano, dopo un primo parere favorevole del direttore tecnico di CONOU nel 2016, il Consorzio ha mutato posizione sulla falsariga delle osservazioni sollevate da Itelyum nel procedimento di rilascio dell'AIA.

64. La situazione di esclusività che pone il CONOU quale interlocutore obbligato delle società segnalanti, in quanto unico consorzio per la gestione degli oli usati in Italia, è, inoltre, acuita dal fatto che tutti i soggetti istituzionali (ARPA e, soprattutto, il MASE e i giudici amministrativi) hanno in più sedi affermato che spetta al CONOU la decisione relativa all'erogazione dei corrispettivi⁴³, motivo per cui una posizione contraria del Consorzio, anche per il tramite di una condotta discriminatoria a fini escludenti, potrebbe avere l'effetto di penalizzare alcune imprese in favore di altre senza che sia possibile per le prime appellarsi all'intervento di soggetti terzi diversi dal CONOU, che ne valutino l'operato. In altre parole, nonostante il rilascio delle autorizzazioni rilevanti allo svolgimento dell'attività di rigenerazione (come in entrambi i casi di ROBI e Grassano), la condotta di CONOU appare idonea a limitare l'effettiva spendibilità di tali autorizzazioni, precludendo alle nuove imprese l'operatività nel mercato della rigenerazione degli oli usati a parità di condizioni con gli operatori che già vi operano⁴⁴.

65. Dagli elementi addotti dalle segnalazioni ricevute, il Consorzio appare difendere gli interessi dei due rigeneratori storici di oli usati in Italia, in una situazione di mercato che vede un *trend* di progressiva contrazione dei volumi degli oli lubrificanti in generale e, quindi, anche degli oli lubrificanti destinabili a rigenerazione, contestando in tutte le sedi possibili le valutazioni delle autorità competenti al rilascio delle AIA per nuovi impianti (sia con la partecipazione ai procedimenti amministrativi di rilascio, sia azionando il contenzioso amministrativo nei confronti dei provvedimenti da queste adottati).

66. L'intervento del Consorzio a tutela degli interessi dei due rigeneratori storici al fine di preservare la loro posizione di mercato sarebbe da ricondurre alla possibilità dei rigeneratori di influenzare l'operato del CONOU. Nella compagine sociale del Consorzio, come visto, sono presenti 4 categorie di consorziati (1. i produttori o importatori di oli lubrificanti; 2. i produttori di oli base rigenerati; 3

⁴³ La sentenza del TAR Lombardia (n. 233/2019 del 5 settembre 2023) che ha deciso, in primo grado, il contenzioso amministrativo sulla relazione di ARPA Lombardia che riguarda ROBI ha confermato che: *"la decisione finale in merito alla possibilità o meno di riconoscere la quota economica dovuta ai sensi dell'art. 236 Codice Ambiente spetta comunque solo al Consorzio. Quest'ultimo resta l'unico soggetto chiamato ad esprimersi in merito alla corresponsione o meno del corrispettivo, nel caso di specie, richiesto da ROBI"*.

⁴⁴ Infatti, come visto nella parte in fatto, nonostante l'intervento di ARPA Lombardia, su sollecitazione del MASE al fine di dirimere la controversia tra ROBI e CONOU, abbia sostanzialmente confermato la natura di rigenerazione dell'attività svolta dall'impianto di ROBI (sconfessando quindi la posizione di CONOU), quest'ultimo ha impugnato la relazione di ARPA davanti ai giudici amministrativi contestandone il merito, ma, nelle more, non ha comunque modificato la precedente condotta, ostativa al riconoscimento dei contributi di raccolta e di rigenerazione in favore di ROBI. Situazione analoga è quella che riguarda Grassano, il cui provvedimento di riesame dell'AIA rilasciato con il parere favorevole di ARPA Piemonte è stato impugnato da CONOU e sta di fatto bloccando la realizzazione dell'impianto da parte della società.

i raccoglitori e 4. le officine che effettuano la sostituzione e vendita degli oli lubrificanti). Le quote in assemblea sono ripartite al 25% per ogni categoria e i due rigeneratori dispongono quindi del 25% dei voti in assemblea. Peraltro, secondo quanto affermato da ROBI, il principale rigeneratore avrebbe nel tempo acquisito il controllo anche di un numero significativo di imprese di raccolta, rappresentative di circa il 25% della relativa categoria.

67. Inoltre, secondo la prospettazione di ROBI, anche i produttori e gli importatori di oli lubrificanti sosterebbero la posizione e gli interessi dei rigeneratori storici, in quanto potrebbero condividere con loro un obiettivo alla massimizzazione della produzione di oli rigenerati utili come basi per la produzione di nuovi oli lubrificanti, per i risparmi dei costi di produzione di questi ultimi nelle formulazioni *blend*. In conclusione, secondo la segnalazione ricevuta, tramite le proprie quote di partecipazione diretta in CONOU, la condivisione di obiettivi con la categoria n. 1 e le quote indirettamente controllabili della categoria n. 3, i rigeneratori attuali sarebbero in grado di orientare l'operato del CONOU in favore dei propri interessi commerciali.

68. la strategia escludente di CONOU, finalizzata a impedire l'effettiva operatività nel mercato della rigenerazione degli oli lubrificanti usati da parte di ROBI e Grassano (i cui impianti sono già stati autorizzati dalle autorità territorialmente competenti) che, peraltro, presentano possibili vantaggi in termini di tecnologia e di prossimità nel trattamento di rifiuti pericolosi come gli oli esausti, appare altresì idonea a produrre potenziali effetti negativi sui consumatori finali, nella misura in cui il contributo ambientale viene ribaltato sul prezzo degli oli lubrificanti; in ultima analisi, sono i consumatori finali che acquistano tali prodotti a sostenere di fatto gli oneri finanziari legati alla gestione degli oli usati e al maggior livello di tali oneri che le condotte contestate al CONOU possono determinare.

VI. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

69. I descritti comportamenti appaiono idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, sembrano integrare gli estremi per un'infrazione dell'articolo 102 TFUE. Ciò in considerazione del fatto che le condotte esaminate sembrerebbero interessare l'intero mercato nazionale e si prestano a condizionare anche la possibilità di ingresso da parte di imprese dell'Unione europea nel mercato italiano della rigenerazione degli oli usati.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere dal Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati (CONOU), per le ragioni sopra esposte, appaiono configurare una possibile violazione dell'articolo 102, lettere *b)* e *c)* del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati (CONOU), per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 102, lettera *b)* e *c)*, del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e

Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vittoria Tesei;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità, dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2024.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12564 - FIBONACCI BIDCO/OCS

Provvedimento n. 30790

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 settembre 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Fibonacci Bidco S.r.l., pervenuta il 1° settembre 2023;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Fibonacci Bidco S.r.l. (di seguito, "Fibonacci") è una società veicolo a responsabilità limitata che non svolge attualmente alcuna attività economica in quanto è una *holding* costituita ai fini della presente concentrazione. Fibonacci è indirettamente e interamente controllata dal Fondo Apax X, un fondo d'investimento assistito da Apax Partners LLP (di seguito, "AP").

AP è la capogruppo di diverse entità che forniscono servizi di assistenza per investimenti in fondi di *private equity* ("Fondi AP") in vari settori industriali, tra cui quelli dei servizi tecnologici, della fornitura di *software*, delle telecomunicazioni, delle tecnologie mediche, dei prodotti farmaceutici, dei servizi sanitari, delle vendite al dettaglio, dei servizi di *marketing* e dell'*e-commerce*.

Nel 2022, a livello mondiale, le società di portafoglio nelle quali i Fondi AP detenevano una partecipazione di controllo hanno realizzato un fatturato pari a [10-20]* miliardi di euro, di cui circa [6-7] miliardi di euro in Europa e [700-1.000] milioni di euro in Italia.

2. OCS S.p.A. (di seguito, "OCS" o "Target" e unitamente a Fibonacci, le "Parti") è una società per azioni di diritto italiano che fornisce *software* e servizi IT per il mercato del credito al consumo (*consumer finance*), offrendo agli istituti finanziari una *suite* di *software* basata su una piattaforma proprietaria, insieme ai servizi di integrazione, manutenzione e gestione delle relative applicazioni. OCS è controllata da OCSbi S.p.A. che ne detiene [omissis] del capitale sociale mentre la parte restante è detenuta, per [omissis] da Blufin S.r.l., per il [omissis] da Regondino S.r.l. e per il [omissis] da Ergon S.r.l. Nel 2022, OCS ha realizzato in Italia un fatturato pari a [32-100] milioni di euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Fibonacci, dell'intero capitale sociale di OCS. A esito della stessa, dunque, AP – per il tramite di Fibonacci – acquisirà il controllo esclusivo di OCS.

4. L'accordo di compravendita di azioni (*Sale and Purchase Agreement*), sottoscritto tra, da un lato, OCSbi S.p.A., Blufin S.r.l., Regondino S.r.l., Ergon S.r.l. (di seguito, i "Venditori") e, dall'altro, Fibonacci, prevede che ciascuno dei Venditori si impegni a non sollecitare, per un periodo di [omissis] dopo il *closing*, alcun dipendente soggetto a restrizioni (*Restricted Employees*).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

6. Il patto di non sollecitazione dei dipendenti soggetti a restrizioni, descritto in precedenza, è da considerarsi come una restrizione accessoria direttamente connessa all'operazione in esame¹, in ragione della durata limitata e della circostanza per la quale essa è imposta ai Venditori per garantire a Fibonacci l'intero valore delle attività trasferite.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

7. In considerazione dell'attività svolta dalle Parti, l'operazione riguarda il mercato della fornitura di servizi di *information technologies* (di seguito, "IT") e quello dello sviluppo e della fornitura di *software* aziendali.

8. Con riferimento al mercato dei servizi IT, si osserva preliminarmente che nella prassi decisionale della Commissione europea² e dell'Autorità³ tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi.

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

² Cfr., tra gli altri, M.9205 – *IBM/Red Hat*, decisione della Commissione del 27 giugno 2019 e M.7458 – *IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*, decisione della Commissione del 15 dicembre 2014.

³ Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 28342, dell'8 settembre 2020, di non avvio della concentrazione C12317 – *Fondo Italiano d'Investimento SGR-Elettra One/Maticmind*, in Bollettino n. 38/2020e provvedimento n. 24851, del 27 marzo 2014, di non avvio della concentrazione, caso C11943 – *ICCREA Holding/I.S.I.D.E.*, in Bollettino n. 15/2014.

9. Nel caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta dalle società interessate dall'operazione, il mercato dei servizi IT può essere suddiviso⁴, in base alla funzionalità del servizio, nei seguenti segmenti: (i) consulenza, (ii) implementazione di applicazioni e servizi gestiti, (iii) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, (iv) servizi per i processi aziendali, (v) infrastruttura come servizio e (vi) assistenza *hardware*. Inoltre, il mercato dei servizi IT può essere segmentato per settore industriale in: (i) servizi bancari e di investimento, (ii) *media* e servizi di comunicazione, (iii) istruzione, (iv) pubblica amministrazione, (v) sanità e *life sciences*, (vi) assicurazioni, (vii) manifatturiero e risorse naturali, (viii) *oil & gas*, (ix) energia e servizi di pubblica utilità, (x) commercio al dettaglio, (xi) trasporti, e (xii) commercio all'ingrosso. Con riferimento al settore industriale, lievi sovrapposizioni tra le Parti sussistono nel settore dei servizi bancari e di investimento. In ogni caso, ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, poiché – con riferimento al settore industriale individuato – l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza né nel mercato dei servizi IT, né in ciascuno dei segmenti individuati sulla base della funzionalità del servizio.

10. Con riferimento alla definizione geografica del mercato dei servizi IT, nei suoi precedenti, l'Autorità ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, deponendo, di conseguenza, per una dimensione nazionale del mercato. Più recentemente, l'Autorità ha tuttavia considerato una portata più ampia di tale mercato⁵, in linea con quanto evidenziato dalla Commissione europea, alla luce della circostanza per la quale i principali fornitori di servizi IT operano su base mondiale e i clienti spesso bandiscono gare per l'acquisizione di servizi IT a livello mondiale. Tuttavia, ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche con riferimento al solo ambito nazionale, non emergono criticità concorrenziali.

11. Con riguardo allo sviluppo e alla fornitura di *software* aziendali, considerati come un distinto mercato del prodotto, si osserva che la società Target genera una parte marginale del suo fatturato dalla vendita di licenze per una *suite* proprietaria di *software*⁶ aziendali (*Enterprise Application System Software*, di seguito "EAS"). Nei suoi precedenti⁷, la Commissione europea ha ritenuto che il mercato delle soluzioni *software* EAS potesse essere segmentato⁸ in: (i) pianificazione delle risorse aziendali, (ii) gestione delle relazioni con i clienti, (iii) gestione della catena di approvvigionamento, (iv) gestione di progetti e portafogli e (v) piattaforme analitiche. Sulla base di considerazioni analoghe a quelle di cui sopra e, in particolare, riguardo al modesto impatto concorrenziale dell'operazione in esame, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta.

⁴ La suddivisione del mercato dei servizi IT in segmenti fa riferimento alla classificazione predisposta da ultimo nel 2022 dalla società indipendente di consulenza e ricerca di mercato Gartner, specializzata nel settore IT. A tale classificazione ha fatto riferimento anche la Commissione in alcuni suoi precedenti (cfr. nota 2).

⁵ Cfr. provvedimento n. 28342/2020, cit.

⁶ Circa il 10% del fatturato della società Target è rappresentato dalla vendita di licenze, mentre il restante 90% del fatturato è rappresentato da servizi di implementazione e manutenzione.

⁷ Decisione della Commissione dell'11 febbraio 2021 nel caso M.10060 – *Francisco Partners/Marlin Equity Partners/Conan Holdco*, paragrafo 12.

⁸ Per la suddivisione del mercato delle soluzioni *software*, EAS fa riferimento alla classificazione predisposta da Gartner.

12. Con riferimento alla definizione geografica, nel caso in esame, l'ampiezza del mercato delle soluzioni *software* EAS può essere in via conservativa ritenuta di dimensione nazionale, tenuto conto della circostanza per la quale la società Target genera la quasi totalità dei suoi ricavi e ha gran parte della sua clientela in Italia.

Gli effetti dell'operazione

13. L'operazione in esame produce effetti orizzontali nel mercato dei servizi IT. Con riferimento al settore industriale dei servizi bancari e di investimento, le società interessate, a esito dell'operazione, avranno una quota di mercato congiunta pari al [1-5%]. Con riferimento al segmento dell'implementazione di applicazioni e servizi gestiti, sempre nell'ambito del settore industriale dei servizi bancari e di investimento, ambito di attività di OCS, basandosi quindi su una definizione del mercato la più ristretta possibile, la quota di mercato congiunta è, comunque, inferiore al 5% (Tabella 1).

Tabella 1: quote di mercato in valore (2022) nel segmento dell'implementazione di applicazioni e servizi gestiti e nel più ampio mercato dei servizi IT per il settore dei servizi bancari e di investimento

	OCS	AP**	Quota di mercato congiunta
<i>Implementazione di applicazioni e servizi gestiti nel settore dei servizi bancari e di investimento</i>	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
<i>Totale servizi IT nel settore dei servizi bancari e di investimento</i>	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]	[1-5%]

Fonte: elaborazione AGCM sui dati forniti nel formulario di notifica.

** La quota di AP riflette il fatturato realizzato in Italia dalle società di portafoglio controllate dai Fondi AP.

14. Nel mercato della fornitura di soluzioni *software* EAS, a esito dell'operazione, le Parti verranno a detenere una quota congiunta inferiore al 3%. Anche considerando come mercato rilevante la fornitura di soluzioni *software*, EAS nell'ambito dei soli servizi bancari e di investimento, la quota congiunta di mercato delle società interessate è pari a circa il [5-10%] del mercato. Infine, con riferimento allo specifico segmento della pianificazione delle risorse aziendali nell'ambito dei servizi bancari e di investimento, la quota *post merger* risulta inferiore al 15% (Tabella 2).

Tabella 2: quote di mercato in valore (2022) nel segmento della pianificazione delle risorse aziendali e nel più ampio mercato delle soluzioni software EAS per il settore dei servizi bancari e di investimento

	OCS	AP***	Quota di mercato congiunta
<i>Pianificazione delle risorse aziendali nel settore dei servizi bancari e di investimento</i>	[1-5%]	[10-15%]	[10-15%]
<i>Totale EAS nel settore dei servizi bancari e di investimento</i>	[inferiore all'1%]	[1-5%]	[5-10%]

Fonte: elaborazione AGCM su dati forniti nel formulario di notifica.

*** La quota di AP riflette il fatturato realizzato in Italia dalle società di portafoglio controllate dai Fondi AP.

15. Può infine escludersi che l'operazione produca effetti di natura verticale nell'ambito della fornitura di servizi IT, dal momento che non sussistono rapporti di fornitura tra le Parti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non sollecitazione sottoscritto tra le Parti può essere considerato accessorio all'operazione di concentrazione in esame nei limiti da esse indicati e descritti in precedenza e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette pattuizioni ove si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1915 - CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Roma, 25 luglio 2023

Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 18 luglio 2023, ha deliberato di esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ("Consorzio di Bacino Alessandrino") del 29 maggio 2023, n. 5, recante "*Affidamento in house providing alla società Amag Ambiente S.p.a. del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Alessandria*", pubblicata, in data 31 maggio 2023, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'apposita sezione "*Trasparenza SPL*".

Tale deliberazione ha ad oggetto l'affidamento *in house* da parte del Consorzio di Bacino Alessandrino alla società Amag Ambiente S.p.A. del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Alessandria per un periodo transitorio di diciotto mesi fino al 30 giugno 2024. L'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale dell'operazione, relativi in particolare: (i) alla partecipazione del Consorzio di Bacino Alessandrino al capitale sociale di un soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete e (ii) alla motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato.

(i) Sulla partecipazione dell'ente di governo nel soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti urbani

La deliberazione adottata dal Consorzio di Bacino Alessandrino appare innanzitutto viziata in quanto l'ente di governo partecipa al capitale sociale del soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete, in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*").

L'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 vieta, infatti, agli enti di governo dell'ambito o alle Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali di partecipare direttamente o indirettamente ai soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali a rete. Ciò al fine di garantire il rispetto del principio di cui al primo comma, secondo cui, a livello locale, le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

L'articolo 33, comma 1, ha tuttavia precisato che, in via transitoria, tale divieto non si applica alle partecipazioni degli Enti di Governo dell'Ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 201/2022. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo ha differito la decorrenza di tale divieto alla data del 30 marzo 2023 con riferimento alle sole partecipazioni degli Enti di Governo d'Ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani e al fine di consentire l'attuazione dei piani di ambito in via di definizione¹.

Nel fornire un'interpretazione della norma di cui all'articolo 33, la Sezione di controllo della Corte dei conti della Campania (deliberazione n. 13/2023/PASP) ha chiarito che l'articolo 33, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022 trova applicazione unicamente agli affidamenti in essere al 31 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore del d.lgs. n. 201/2022².

L'Autorità condivide la posizione espressa dalla Corte dei conti, in quanto la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, dovrebbe essere quella - come la medesima norma recita - di "*piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*". Nell'ambito delle riforme abilitanti in tema di promozione della concorrenza, finalizzate alla rimozione di barriere all'entrata nei mercati, il PNRR prevede, infatti, un ricorso più responsabile alle gestioni *in house*.

Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che essa non rientri nel campo di applicazione della disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 33, in quanto il Consorzio di Bacino Alessandrino non aveva un "*affidamento in essere*" alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 201/2022, essendo scaduta la proroga della durata dell'affidamento (disposta con deliberazione dell'Assemblea Consortile del 9 dicembre 2021, n. 21) proprio in data 31 dicembre 2022 e non risultando che la società Amag Ambiente S.p.A. abbia operato con un valido titolo dal 1° gennaio 2023 e fino alla data della deliberazione in oggetto (29 maggio 2023).

Né al caso di specie può ritenersi applicabile il differimento del divieto sancito dal comma 2 dell'articolo 33, posto che entro la data del 30 marzo 2023 non risulta essere stata adottata alcuna nuova delibera di affidamento del servizio scaduto al 31 dicembre 2022, né intervenuta la stipulazione di un nuovo contratto di servizio, di talché non poteva dirsi validamente in essere alcun affidamento.

¹ La deroga introdotta dall'articolo 33, comma 2, trae origine dalla necessità di "*consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione*" e, quindi, di permettere agli Enti di Governo di completare, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 201/2022, un processo già avviato e in via di definizione. È, del resto, lo stesso tenore letterale delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 33, comma 2, a deporre nel senso che, entro il 30 marzo 2023, debba essere stipulato il contratto di servizio, posto che lo slittamento temporale richiede che vi sia, ex articolo 6, comma 2, una partecipazione in "*soggetti incaricati della gestione del servizio*", ossia con cui è già stato stipulato un contratto di servizio.

² Come affermato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti della Campania, "*con riferimento a due tipologie di servizi a rete (servizio idrico integrato e servizi di gestione dei rifiuti urbani), la norma de qua fa salvi gli affidamenti in essere alla data (31/12/2022) di entrata in vigore del decreto di riordino dei SPL, esonerando gli enti di governo dei rispettivi ambiti, per la durata degli affidamenti stessi, dall'osservanza del divieto divisato dall'art. 6, comma 2.*".

Si ritiene pertanto che la decisione del Consorzio di Bacino Alessandrino di affidare la gestione *in house* del servizio ad una società direttamente partecipata si ponga in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022.

(ii) *Sulla motivazione circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato*

Per gli affidamenti a società *in house* di servizi pubblici locali di rilevanza economica il citato d.lgs. n. 201/2022 prevede che, prima della procedura di affidamento, l'ente debba dar conto, in una apposita relazione, degli esiti della valutazione sulla scelta della modalità di gestione (articolo 14, commi 2 e 3). Nel caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, inoltre, gli enti locali adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio (articolo 17, comma 2)³.

Nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 201/2022, allegata alla delibera del 29 maggio 2023, n. 5 (anche "Relazione"), il Consorzio di Bacino Alessandrino elabora due ordini di ragioni a sostegno della scelta di non ricorrere al mercato. La prima si basa sul presupposto minore onere economico per la collettività, dovuto alla considerazione che solo nell'*in house providing* è possibile non corrispondere un utile di mercato all'impresa che svolge il servizio.

Tale argomentazione a sostegno della scelta dell'*in house* risulta fallace sotto molteplici profili. Innanzitutto, la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio pubblico richiede la copertura di tutti i costi, inclusi quelli di capitale, tramite il riconoscimento di un utile ragionevole. Tale principio è valido a prescindere dalla modalità di affidamento. La mancata copertura dei costi di capitale sarebbe, infatti, non priva di conseguenze, anche a carico della collettività. A titolo di esempio, si consideri che, senza prevedere alcuna remunerazione per i capitali utilizzati, l'impresa sarebbe impossibilitata a rivolgersi al mercato dei capitali per reperire finanziamenti utili a realizzare gli investimenti, restando interamente dipendente da risorse pubbliche a fondo perduto.

³ In particolare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, la deliberazione di affidamento del servizio dovrà basarsi su una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 201/2022, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022. Inoltre, in base al comma 4 del medesimo articolo 17, per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Fino al 31 dicembre 2022, tali affidamenti dovevano avvenire in base ad apposita relazione dell'ente affidante ex articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, che desse conto "*delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta*". Tale norma è stata abrogata dall'articolo 37, comma 1, lettera h) del citato d.lgs. n. 201/2022. Si ricorda, inoltre, che l'onere di motivazione rafforzata per gli affidamenti *in house* era previsto anche dall'articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (secondo cui le stazioni appaltanti devono dar conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta). Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, prevede ora, all'articolo 7, comma 3, che l'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal d.lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali.

In secondo luogo, ancorché la scelta di non corrispondere un ragionevole tasso di utile può essere legittimamente assunta dall'ente affidante (le tariffe stabilite dall'Autorità di settore, ARERA, prevedono l'inclusione di tale elemento di costo, ma costituiscono delle soglie massime che non impediscono di fissare livelli inferiori), non sembrerebbe che tale scelta costituisca un vantaggio intrinseco dell'*in house*, quanto più una determinazione escludente e discriminatoria rispetto alla possibilità di ricorrere a modalità di affidamento diverse, in quanto eventuali operatori privati non potrebbero permettersi di non remunerare il capitale investito.

In terzo luogo, la semplice comparazione tra il costo del servizio nelle tre modalità di affidamento tiene conto soltanto della differenza di costo dovuta alla (non) corresponsione dell'utile, ma trascura i risparmi conseguibili attraverso i ribassi derivanti dall'espletamento della procedura di gara. Dunque, i valori rappresentati, per quanto approssimativi, non raffigurano correttamente il confronto tra le tre opzioni, che potrebbe invece ben propendere verso la modalità con gara nel caso i ribassi più che compensassero l'eliminazione della corresponsione di un ragionevole utile in caso di *in house providing*.

Infine, si fa notare che il tasso di utile ipotizzato nella simulazione illustrata nella relazione, pari al 10% del costo totale, risulta sproporzionato rispetto al tasso di equa remunerazione del capitale investito previsto dall'ARERA per il settore dei rifiuti, tanto più considerando che trattasi non di contratto di concessione, ma di appalto (nel quale, è assente l'assunzione del rischio di mercato da parte dell'operatore).

Venendo al secondo ordine di ragioni poste a sostegno della scelta di affidare la gestione del servizio con modalità *in house*, ovvero l'analisi *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* (S.W.O.T.), si nota come la stessa non si presti a soddisfare gli obblighi di motivazione qualificata di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, in quanto descrive in modo generico e non circostanziato le caratteristiche di ognuna delle tre modalità alternative di affidamento, giustificando aprioristicamente come superiore l'*in house*, senza riferimento concreto all'operazione in esame.

Nel caso specifico, inoltre, la comparazione avviene sulla base di un'assegnazione di punteggi che appare particolarmente arbitraria. Stante l'intrinseca discrezionalità di un'analisi così delineata, al fine di offrire una valutazione equa e bilanciata sarebbe opportuno infatti prestare la massima attenzione nell'identificare gli elementi in base ai quali confrontare le tre diverse modalità di gestione, così da rendere evidenti i fattori di differenziazione che giustificano i punteggi assegnati. Nella presente analisi S.W.O.T., invece, la formulazione di alcuni elementi di giudizio sembra conferire ingiustificatamente un punteggio maggiore all'*in house*. A titolo di esempio e senza pretesa di esaustività rispetto al contenuto di ogni singolo elemento analizzato nell'analisi S.W.O.T., si sottolinea l'incongruità del giudizio in relazione a:

- i costi del servizio, in quanto viene inserito tra i punti di forza dell'*in house* con un punteggio di 3 punti il «*contenimento di utili di impresa e per la possibile riduzione delle spese generali*», mentre ai risparmi conseguibili attraverso i ribassi derivanti dall'espletamento della procedura di gara, inseriti tra i punti di forza della società mista e dell'esternalizzazione, vengono attribuiti, rispettivamente, soltanto 2 punti e 1 punto. Tale disparità di giudizio non appare giustificabile o ragionevole, in ragione del fatto che il costo del servizio potrebbe invece ben risultare complessivamente più basso in caso di gestione affidata a terzi, indipendentemente dal perseguimento dell'utile di impresa;

- l'eventuale fallimento del gestore, in quanto il possibile venir meno del sostegno politico viene inserita tra le minacce dell'*in house* con un punteggio di -1 punti (peraltro a fronte dell'esatto e contrario punto di forza derivante dal sostegno politico valutato con un punteggio di 2), mentre il rischio di fallimento del socio privato nel caso di società mista e del gestore nel caso di esternalizzazione del servizio vengono valutati con un punteggio di -2;

- l'obbligo di onorare il contratto di servizio, che viene valutato come un punto di debolezza solo con riferimento alla società mista e all'esternalizzazione, con l'attribuzione di un punteggio negativo, rispettivamente di -3 e -2. Risulta immotivata e irragionevole sia l'omissione della valutazione dell'elemento sulla onorabilità del contratto di servizio con riferimento all'*in house*, che sebbene costituisca una gestione internalizzata dell'ente prevede, comunque, la presenza di un contratto di servizio, sia la disparità del punteggio negativo attribuito alle altre due ipotesi, in quanto non v'è ragione di ritenere più oneroso l'obbligo di onorare il contratto in relazione all'affidamento alla società mista piuttosto che in relazione all'affidamento a terzi;

- la sinergia dell'ente affidante con il gestore e i conseguenti vantaggi di snellimento delle procedure, che vengono valutati come un punto di forza dell'*in house* con un punteggio di 1 e come punto di debolezza della società mista con un punteggio di -2 e dell'esternalizzazione con un punteggio di -1. Anche in questo caso, non risulta giustificabile il maggiore punteggio negativo a carico della società mista, soprattutto in considerazione del fatto che essendo un soggetto a partecipazione maggioritaria pubblica dovrebbe, da un punto di vista logico, consentire una maggiore sinergia con l'ente affidante rispetto al modello di gestione esternalizzata.

Inoltre, si registrano delle incoerenze nell'omettere elementi di giudizio che rappresentano dei punti di forza dell'*in house* e che rilevano, seppur in maniera diversa, anche nella società mista, che costituisce a tutti gli effetti un ibrido tra la gestione *in house* e la esternalizzazione del servizio. Ad esempio, il confronto tra l'ente affidante e il gestore sulla qualità dei servizi viene valutato come un punto di forza dell'*in house* con un punteggio di 2 e come una minaccia nel caso di esternalizzazione con un punteggio di -1, mentre non viene affatto valutato nella società mista.

Infine, si evidenziano altresì alcuni indebiti aggravati di punteggio a carico dell'esternalizzazione del servizio, ad esempio, tra gli elementi di minaccia viene calcolata una voce negativa con attribuzione del punteggio di -1 sebbene espressamente riferita alla società mista (*"eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società mista da parte di soggetti interni all'Ente affidante, ma diversi dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto"*).

Da ultimo, si rileva inoltre la carenza o l'inadeguatezza della descrizione degli elementi economico-finanziari previsti dal d.lgs. n. 201/2022 a supportare l'eventuale convenienza economica dell'operazione rispetto al ricorso al mercato, in particolare: la valutazione sui risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, come richiesto dall'articolo 14, comma 2, anche per le motivazioni appena esposte; la giustificazione dell'affidamento *"in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche"*, come previsto all'articolo 17, comma 2, soprattutto in considerazione del fatto che Amag Ambiente S.p.A. risulta affidataria del servizio in oggetto dal 2014; ancora in relazione a quanto richiesto dall'articolo 17, comma 2, riferimenti a indicatori prescritti dall'ARERA, quali, tra gli altri, gli schemi di Piano economico finanziario (PEF), il valore dell'equa remunerazione del capitale, i parametri di qualità del servizio; la valutazione degli elementi connessi alla qualità del servizio di cui all'articolo 17, comma 2, per la

quale si rinvia alla “*Relazione di congruità del nuovo piano di gestione dei servizi ambientali per il Comune di Alessandria*” svolta da E.R.I.C.A. soc. coop. (allegata *sub B*) alla Relazione), che tuttavia non riporta alcuna analisi, né valutazione, in relazione alla qualità del servizio.

In conclusione, la deliberazione del Consorzio di Bacino Alessandrino citata in premessa, avente ad oggetto l’affidamento *in house* alla società Amag Ambiente S.p.A del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Alessandria per un periodo transitorio di diciotto mesi fino al 30 giugno 2024, sia illegittima per i seguenti motivi:

(i) la partecipazione del Consorzio di Bacino Alessandrino al capitale sociale del soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete, in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022;

(ii) la significativa carenza di motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, in violazione degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022.

L’Autorità ritiene che in ragione dei descritti profili di illegittimità della deliberazione, tutte le descritte violazioni abbiano un evidente impatto anticoncorrenziale, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Alessandria tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti idonea a garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche. Del resto, la recente disciplina introdotta dal d.lgs. n. 201/2022 si pone come obiettivo, tra gli altri, la “*tutela e la promozione*” della concorrenza (cfr. articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022).

Ai sensi dell’articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, il Consorzio di Bacino Alessandrino dovrà comunicare all’Autorità, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali che sottendono alle normative violate, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito all’adeguamento del Consorzio di Bacino Alessandrino al parere motivato espresso dall’Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avente ad oggetto il verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio di Bacino Alessandrino n. 5 del 29 maggio 2023

L’Autorità, il 18 luglio 2023, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell’articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, sulla deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio di Bacino Alessandrino n. 5 del 29 maggio 2023, avente a oggetto l’affidamento *in house* alla società Amag Ambiente S.p.A. del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Alessandria per un periodo transitorio di 18 mesi fino al 30 giugno 2024.

L’Autorità ha, infatti, ritenuto che tale deliberazione fosse illegittima per i seguenti motivi: (i) la partecipazione diretta del Consorzio di Bacino Alessandrino al capitale sociale del soggetto

incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete, in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022; (ii) la significativa carenza di motivazione analitica circa la modalità di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, in violazione degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022.

In riscontro al parere, il Consorzio di Bacino Alessandrino ha dato atto della propria intenzione di aderire alle contestazioni formulate dall'Autorità e, quindi, dismettere la propria quota di partecipazione in Amag Ambiente S.p.A. Inoltre, dalla consultazione *ex officio* della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* istituzionale del Consorzio di Bacino Alessandrino, risulta che in data 20 settembre 2023, l'Ente d'Ambito, conseguentemente alla ricezione del parere motivato dell'Autorità, ha adottato la delibera n. 12 con la quale ha revocato l'atto oggetto di contestazione. Con tale delibera, il Consorzio di Bacino Alessandrino ha, altresì, deliberato la dismissione definitiva della propria partecipazione all'interno di Amag Ambiente S.p.A., nonché l'affidamento del servizio di igiene ambientale nel Comune di Alessandria, attualmente gestito da Amag Ambiente S.p.A., a una società mista pubblico privata, mediante l'indizione di una gara a doppio oggetto.

L'Autorità ha ritenuto che la revoca dell'atto contestato da parte dell'Ente d'Ambito sia idonea a far venire meno le violazioni riscontrate nel proprio parere motivato.

Pertanto, preso atto dell'adeguamento dell'Ente d'Ambito al parere motivato del 18 luglio 2023, trasmesso in data 25 luglio 2023, l'Autorità ha deliberato, nella riunione del 10 ottobre 2023, di non proporre ricorso al TAR Piemonte contro la deliberazione in oggetto.

AS1916 - ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Roma, 2 ottobre 2023

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 26 settembre 2023, ha ritenuto di svolgere nuovamente alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito ai criteri utilizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome per l'assegnazione del *budget* di spesa alle strutture private in regime di convenzionamento, e – più in generale – al sistema di convenzionamento delle strutture sanitarie private, anche per i futuri periodi di programmazione.

In tal senso, l'Autorità confida che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano costituisca opportuna sede di coordinamento e definizione di principi generali, affinché le Regioni e le Province Autonome esercitino le rispettive competenze in materia nel rispetto dei principi di tutela e promozione della concorrenza.

Infatti, sulla base di diverse segnalazioni ricevute, è risultato che in talune Regioni:

- la “spesa storica” o il “fatturato storico”¹ continua ad attestarsi quale criterio prevalente ai fini della definizione del *budget* di spesa da attribuire alle strutture private che operano in regime di convenzionamento con i Sistemi Sanitari Regionali (SSR), anche per i futuri periodi di programmazione;

- l'adeguamento all'articolo 8 – *quinquies*, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 502/1992², potrebbe non rispecchiare a pieno un sistema di convenzionamento delle imprese private su base selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente, anche a causa di proroghe di lunga durata dei contratti in essere.

L'Autorità intende pertanto ribadire la propria posizione circa gli effetti anti-concorrenziali tanto della definizione dei tetti di spesa in materia sanitaria in base al preponderante criterio della spesa

¹ Con tale formulazione si fa riferimento a un criterio che consiste nell'attribuire ogni anno alle diverse ASL in cui è suddiviso il territorio regionale lo stesso *budget* dell'anno precedente (o una percentuale dello stesso).

² Comma introdotto dalla L. n. 118/2022, su proposta della scrivente Autorità. Cfr. AS1730, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Boll. n. 13/2021.

storica, quanto della reiterata proroga dei contratti in essere, entrambi già oggetto di copiosi interventi di *advocacy*³.

Quanto al criterio della spesa storica, si ribadisce che lo stesso è suscettibile di cristallizzare le posizioni degli operatori preesistenti sul mercato e non consente un adeguato sviluppo delle strutture maggiormente efficienti, che non possono far valere, ai fini della copertura della spesa, i migliori risultati raggiunti sia in termini di contenimento dei costi che di soddisfacimento della domanda. Inoltre, l'allocazione del *budget* sulla base della spesa storica ostacola l'accesso sul mercato di nuovi soggetti.

Tale criterio, peraltro, attribuisce ad imprese titolari di diritti speciali - per il solo fatto di essere già accreditate e convenzionate con i singoli SSR - un indebito vantaggio concorrenziale costituito di fatto da una rendita di posizione, in violazione dell'articolo 106 TFUE.

Sulla base di tali premesse, nei richiamati interventi di *advocacy* indirizzati di volta in volta alle singole Regioni, l'Autorità ha evidenziato che la ripartizione del *budget* tra i soggetti privati accreditati dovrebbe avvenire piuttosto sulla base della misura delle prestazioni rese nei vari ambiti territoriali, valorizzando il livello di efficienza delle singole strutture. Ciò tenendo conto della reale capacità erogativa delle prestazioni rese dagli stessi in regime di convenzionamento, da verificare sulla base di criteri, non solo di tipo quantitativo, ma anche di matrice qualitativa, come, ad esempio: la dislocazione territoriale, gli investimenti nella dotazione tecnologica, le unità di personale qualificato aggiuntive rispetto a quelle minime richieste, le modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni sanitarie, nonché la qualità di eventuali servizi offerti all'utenza, aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti.

Con riferimento invece alla proroga dei contratti stipulati con soggetti privati accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie in convenzione con il SSR, anch'essa è stata ritenuta dall'Autorità nei suoi ripetuti interventi di *advocacy* fonte di effetti anti-concorrenziali in quanto idonea a cristallizzare le posizioni dei singoli operatori, quindi, la struttura del mercato. Peraltro, la proroga dei contratti in essere può pregiudicare l'efficace attuazione di un sistema di convenzionamento delle imprese private su base selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente, ai sensi dell'articolo 8 – *quinquies*, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 502/1992.

³ Il riferimento è a: AS1575 - *Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale*, in Boll. n. 18/1999; AS451 - *Sistema di ripartizione dei fondi pubblici tra i laboratori di analisi convenzionati con il sistema sanitario nazionale nella regione Puglia*, in Boll. n. 13/2008; AS1021 - *Regione Calabria - Sistema di ripartizione dei fondi del sistema sanitario nazionale tra i laboratori di analisi e strutture di specialistica ambulatoriale accreditata*, in Boll. n. 9/2013; AS1142 - *Distribuzione del tetto di spesa per il triennio 2013/2015 tra le diverse strutture sanitarie private*, in Boll. n. 34/2014; AS1137 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*, in Boll. n. 27/2014; AS1181 - *Regione Calabria - Determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica da privato, anno 2014*, in Boll. n. 12/2015; AS1234 - *Regione Puglia - Interventi in materia sanitaria*, in Boll. n. 45/2015; AS1387 - *Regione Sicilia - Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - anno 2016*, in Boll. n. 23/2017; AS1524 - *Regione Sicilia - Definizione dei criteri per la determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato*, in Boll. n. 29/2018; AS1539 - *Regione Basilicata - Definizione dei criteri per la determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato*, in Boll. n. 42/2018; AS1582 - *Regione Sicilia - Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - biennio 2018-2019*, in Boll. n. 19/2019; AS1616 - *Regione Basilicata - Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato per gli anni 2019-2020*, in Boll. n. 38/2019; AS1812 - *Regione Sardegna - Criteri di attribuzione del budget per le strutture sanitarie private convenzionate triennio 2021- 2022-2023*, in Boll. n. 1/2022; AS1834 - *Regione Campania - Volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato - Esercizio 2022*, in Boll. n. 19/2022; AS1886 - *Regione Liguria - Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie*, in Boll. n. 14/2023.

È dunque nel contesto sin qui illustrato che, per il tramite di codesta Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità intende ribadire la necessità di rimuovere gli ostacoli all'attuazione di un sistema concorrenziale di convenzionamento delle strutture sanitarie private con i singoli SSR.

A tal fine sembra necessario, in primo luogo, che la definizione dei tetti di spesa da attribuire a ciascuna struttura sanitaria convenzionata avvenga sulla base dell'utilizzo, quantomeno preponderante, di criteri qualitativo-prestazionali, come quelli citati *supra*, piuttosto che del criterio del fatturato storico.

In secondo luogo, appare altresì essenziale evitare il meccanismo della proroga dei contratti in essere, al fine di non pregiudicare l'attuazione del citato articolo 8-*quinqüies*, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 502/1992, e procedere dunque a periodiche selezioni delle strutture sanitarie, basate su principi di non discriminazione e trasparenza, volte a definire l'effettiva attribuzione di un *budget* e il suo ammontare. Ciò, auspicabilmente, attraverso procedure regionali, adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati e alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento.

L'Autorità auspica che i suesposti rilievi siano tenuti in adeguata considerazione e invita dunque la spettabile Conferenza in indirizzo a comunicare le iniziative adottate in conformità alle indicazioni contenute nel presente parere.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS1917 – REGIONE CALABRIA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE

Roma, 4 ottobre 2023

Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria
Comune di Villa San Giovanni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ricevuto un ricorso proposto da un centro diagnostico dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro avverso la nota prot. n. 202126 del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari della Regione Calabria del 5 maggio 2023, avente ad oggetto un parere negativo circa l’autorizzazione di talune prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992¹, in quanto il relativo fabbisogno sarebbe risultato già soddisfatto.

Poiché tale motivazione - se applicata *tout court* alla generalità delle strutture sanitarie richiedenti un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992, senza un’adeguata ponderazione degli interessi rilevanti - risulta idonea a determinare ingiustificate restrizioni della concorrenza, l’Autorità, nella propria adunanza del 26 settembre 2023, ha ritenuto opportuno formulare le osservazioni che seguono ai sensi dell’art. 21 della l. n. 287/1990.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha in più di un’occasione ribadito che condizionare l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ad una valutazione del fabbisogno regionale, come fa la disposizione normativa succitata, non appare giustificato in quanto non risponde a un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, poiché, in mancanza di accreditamento con il SSR, l’attività delle strutture sanitarie private non grava sulla stessa². L’Autorità ha quindi recentemente auspicato che l’articolo 8-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 venga modificato nel senso di prevedere che l’accesso dei privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il SSN sia svincolato dalla verifica del fabbisogno regionale di servizi

¹ Così il testo della norma: “*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture*”.

² Cfr. AGCM, AS175 - *Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale*, 20 maggio 1999; AGCM, AS852 - *Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, 18 luglio 2011*.

sanitari; ciò al fine di riconoscere una maggiore tutela alla libertà di scelta degli assistiti in termini di luogo di cura e di medico³.

Ciò detto, preme ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 8-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992, anche nell'attuale formulazione, deve essere letto alla luce di un bilanciamento tra l'art. 32 e l'art. 41 della Costituzione. In particolare, secondo il Giudice Amministrativo, sebbene l'autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 sia inserita nell'ambito della programmazione regionale, l'applicazione di tale norma non può sfociare in “[...] *uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio*” (così Consiglio di Stato, n. 550/2013⁴, enfasi aggiunta).

Per garantire questo obiettivo, a parere della giurisprudenza amministrativa⁵, la valutazione del fabbisogno regionale non può essere illimitata, né portare ad ingiustificate e sproporzionate restrizioni dell'iniziativa economica, senza trovare un ragionevole e proporzionato controbilanciamento nella cura in concreto, da parte della pubblica amministrazione decidente, dell'interesse pubblico demandato, in coerenza con l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per cui un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroghi ad una delle libertà fondamentali garantite dai Trattati e dal diritto dell'Unione, deve essere fondato “*su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali*”⁶.

A tal fine, è necessario che la valutazione del fabbisogno sia condotta in concreto da parte delle Regioni - a prescindere dall'esistenza di uno strumento di pianificazione generale - e sia preceduta e sorretta da un'ideale istruttoria sull'esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si traduca di fatto in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all'accesso del nuovo operatore sul mercato, con un'indebita limitazione della sua libertà economica. A questo proposito, anche l'inerzia della Regione, ove protratta per parecchi anni senza aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno, potrebbe tradursi sostanzialmente in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all'accesso del nuovo operatore sul mercato.

Sulla scorta di quanto precede, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato invita la Regione Calabria al rilascio dei pareri circa l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 applicando i principi sopra richiamati, ai fini di un corretto bilanciamento tra gli interessi rilevanti ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 41 della Costituzione.

³ Cfr. AGCM, AS1730 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, 22 marzo 2021.

⁴ Negli stessi termini, si veda Consiglio di Stato, n. 5227/2017.

⁵ Cfr., *inter alia*: Consiglio di Stato, n. 1802/2021; Consiglio di Stato, n. 8083/2020; Consiglio di Stato, n. 1637/2020; Consiglio di Stato, n. 1589/2019.

⁶ Così Corte di Giustizia, Grande Camera, 10 marzo 2009, C-169/07, § 64.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12572 - POLIFRA-MONOROTOLO DELJS

Provvedimento n. 30796

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 settembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 16 maggio 2023, con cui è stato avviato il procedimento PS12572 nei confronti della società Polifra S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento del 16 maggio 2023, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso Polifra S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Polifra S.r.l. (nel prosieguo, anche Polifra), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. La società è attiva nel settore della trasformazione della carta ad uso igienico e domestico e ha conseguito, al 31 dicembre 2022, ricavi pari a 8.674.722 €.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento ha ad oggetto l'ingannevolezza del *claim* *“100 metri”* riportato sulla confezione del monorotolo compatto da cucina a marchio *Deljs*, nonché nel catalogo aziendale *online* (visionabile all'indirizzo http://www.polifra.it/download/Catalogo_Deljs.pdf) in violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del consumo.

Il procedimento ha origine da una richiesta di adozione di misure esecutive pervenuta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento (UE) 2017/2394, dall'autorità slovena *Tržni inšpektorat Republike Slovenije*, competente in materia di tutela del consumatore.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio e della richiesta della citata autorità slovena¹ è emerso l'impiego, da parte del professionista, di un *claim* non veritiero sulla lunghezza del monorotolo di carta per cucina *Deljs*.

4. In data 25 maggio 2023, è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12572² ed è stato contestualmente svolto un accertamento ispettivo presso la sua sede legale.

5. Il 30 maggio³, il 12 giugno⁴, il 31 luglio⁵ e l'8 agosto 2023⁶ il professionista ha depositato memorie; il 9 agosto 2023⁷ ha avuto accesso agli atti del procedimento e ha estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo istruttorio.

6. In data 2 agosto 2023 è stata comunicata al professionista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria⁸.

7. Il 10 agosto 2023 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo⁹, che è pervenuto il successivo 6 settembre 2023¹⁰.

III.2 Le evidenze acquisite

8. Agli atti è stato acquisito un rapporto di prova, datato 4 gennaio 2023, redatto da un laboratorio sloveno che attesta la lunghezza del monorotolo *Deljs* pari a 72,94 metri, anziché 100 metri, come indicato in etichetta.

9. Nell'ambito dell'attività ispettiva sono stati rinvenuti, in particolare nel capannone aziendale, alcuni campioni del prodotto, oggetto di "reso" e destinati alla vendita come "prodotto non conforme" in ragione della non correttezza dell'indicazione sulla lunghezza, riconosciuta dallo stesso professionista.

Le confezioni del prodotto riportavano due volte il *claim* contestato, ossia, in un riquadro bordato di rosso in alto a sinistra (in sei lingue oltre l'italiano), nonché in basso a destra dove il numero 100 (metri) risultava scritto in evidenza sull'immagine di un rotolo (cfr. figura sottostante).

¹ Doc. n. 1 dell'indice del fascicolo istruttorio.

² Doc. n. 4 dell'indice del fascicolo istruttorio.

³ Doc. n. 12 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴ Doc. n. 13 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁵ Doc. n. 16 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁶ Doc. n. 18 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁷ Doc. n. 20 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁸ Doc. n. 17 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁹ Doc. n. 21 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁰ Doc. n. 22 dell'indice del fascicolo istruttorio.



Dalle misurazioni di alcuni campioni, effettuate in contraddittorio con la Parte dai militari della Guardia di Finanza che assistevano i funzionari incaricati dello svolgimento dell'accertamento ispettivo è emerso che ogni monorotolo consta di 301 strappi, ciascuno dei quali è lungo 24 cm per una lunghezza complessiva di 72,24 cm¹¹.

10. Dall'istruttoria è altresì emerso che Polifra, che acquistava il monorotolo *Delijs* dal fornitore Royalcarta S.r.l., trasmetteva, nel mese di luglio 2022, a tutti i clienti, incluso Primsell Trading d.o.o., importatore esclusivo per la Slovenia, una circolare per comunicare la necessità di intervenire sui propri listini, attese le forti tensioni del settore cartario, le elevate quotazioni delle materie prime, l'aumento dei costi energetici e dell'inflazione¹².

Secondo quanto riferito da Polifra, quest'ultima, invece di incrementare i prezzi di listino, decideva di diminuire la lunghezza de monorotolo *Delijs*, lasciando, però, invariato (asseritamente per dimenticanza) il vanto "100 metri", riportato sulla confezione del prodotto.

Siffatta riduzione della lunghezza del monorotolo è stata realizzata dal mese di ottobre 2022; sono state vendute 46.686 confezioni il cui *packaging* recava il *claim* contestato¹³, di cui 9.120 sono state oggetto di reso¹⁴.

¹¹ Cfr. verbale ispettivo della Guardia di Finanza: doc. n. 11 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹² Doc. n. 31 allegato al doc. n. 11 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹³ Doc. n. 16 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁴ Doc. n. 8 dell'indice dei documenti acquisiti in sede ispettiva (allegato 1 al verbale ispettivo AGCM: doc. n. 11 dell'indice del fascicolo istruttorio).

11. A seguito del reclamo di un consumatore, Polifra si è attivata per modificare l'etichetta apposta sulle confezioni rimuovendo il *claim* "100 metri". Nella corrispondenza intercorsa con Royalcarta, in data 21 dicembre 2022, è circolato il *layout* della nuova etichetta da inserire nei nuovi ordini, senza l'indicazione relativa alla lunghezza del prodotto¹⁵.

Inoltre, dal 29 maggio 2023 risultava rimossa dal sito *web* l'immagine relativa alla vecchia confezione del monorotolo *Deljs*, in quanto veniva pubblicato un nuovo catalogo aziendale *online*.

III.3 Le argomentazioni difensive del Professionista

12. Con nota del 12 giugno 2023 Polifra ha sottolineato come la decisione di ridurre la lunghezza del monorotolo *Deljs* è stata assunta in un momento di grande crisi e di aumento dell'inflazione nell'ottica precipua di contenere il prezzo dello stesso al pubblico e di favorire il consumatore finale. Sotto il profilo della durata della pratica, con comunicazione del 30 maggio 2023, la società ha riferito di aver eliminato dal proprio sito *web*, a far data dal 29 maggio 2023, ogni immagine relativa alla vecchia confezione del monorotolo *Deljs*.

La società, inoltre, nello scritto difensivo dell'8 agosto 2023, ha rappresentato che la pratica contestata è, in realtà, cessata nel dicembre 2022 atteso che dalla fine dell'anno 2022 il monorotolo *Deljs* recante il *packaging* con la dicitura "100 metri" non risultava più in commercio.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

13. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 10 agosto 2023 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo¹⁶.

14. Con parere pervenuto in data 6 settembre 2023¹⁷, la suddetta Autorità ha ritenuto, nel caso di specie, il mezzo *internet* uno strumento idoneo a influenzare la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

15. Il presente provvedimento concerne l'ingannevolezza del *claim* "100 metri" presente sia sulla confezione del monorotolo compatto da cucina a marchio *Deljs*, che alla pagina 31 del catalogo aziendale *online*.

16. Segnatamente, le evidenze istruttorie acquisite attestano l'impiego di un vanto non corrispondente al vero; lo stesso professionista ha ammesso di aver ridotto, dal mese di ottobre 2022, la lunghezza del prodotto senza aver apportato i necessari cambiamenti al *claim* riportato sulla confezione del prodotto, modificato solo alla fine del mese di dicembre 2022, nonché nel catalogo aziendale *online*, aggiornato solo il 29 maggio 2023.

Al riguardo, giova rilevare che la presenza nel primo semestre 2023 dell'immagine della vecchia confezione del monorotolo *Deljs* nell'ambito del catalogo aziendale *online* (http://www.polifra.it/download/Catalogo_Deljs.pdf) - nonostante il prodotto non fosse più sul mercato con il vecchio *packaging* dalla fine del 2022 - risultava, tuttavia, idonea ad integrare un

¹⁵ Docc. nn. 19 e 23 allegati al doc. n. 11 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁶ Doc. n. 21 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁷ Doc. n. 22 dell'indice del fascicolo istruttorio.

contenuto pubblicitario ingannevole, potenzialmente atto a determinare un effetto di “aggancio” decettivo nei confronti dei consumatori.

17. Occorre inoltre, osservare che, sotto il profilo eziologico, la pratica commerciale appare riconducibile al fenomeno della c.d. *shrinkflation*, ossia alla riduzione delle dimensioni o del peso di un prodotto, mantenendo invariato il prezzo, a fronte dell’aumento dei costi di produzione, dell’inflazione o dell’aumento della pressione competitiva.

Nella fattispecie in esame, infatti, è stata realizzata una riduzione quantitativa del prodotto (in termini di minor lunghezza del monorotolo *Deljs*) posta in essere al fine di fronteggiare gli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia, accompagnata dalla falsa indicazione - presente sul *packaging* del prodotto e nel catalogo pubblicato sul sito *web* aziendale - della reale lunghezza del monorotolo. Ciò ha comportato, dunque, il permanere, per alcuni mesi, dell’ingannevole indicazione relativa alla quantità di prodotto (“*100 metri*”), nonostante l’intervenuta riduzione quantitativa del prodotto stesso.

18. In considerazione di quanto sopra, la pratica commerciale descritta al paragrafo II), deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio fuorviandolo riguardo ad una caratteristica rilevante del prodotto, quale è la quantità.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

19. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del consumo - così come recentemente modificato dall’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 - con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa, tenuto conto della gravità, della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

20. Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva che la pratica consiste in una falsa indicazione di una caratteristica rilevante del prodotto ed è capace di incidere sulle scelte economiche del consumatore.

21. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dalla società Polifra s.r.l. a decorrere dal mese di ottobre 2022 (in cui è stata realizzata la riduzione della lunghezza del prodotto) e che essa è integralmente cessata il 29 maggio 2023.

22. Nel caso specifico, occorre tener conto del fatto che l’attività del professionista ha una dimensione economica ridotta e che la pratica è stata posta in essere per un periodo limitato, di circa otto mesi.

23. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Polifra S.r.l. nella misura di 15.000 € (quindicimila euro).

CONSIDERATA la richiesta di misure esecutive pervenuta dall'Autorità slovena, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2017/2394;

RITENUTO, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle precedenti considerazioni, che la condotta in esame, consistente nell'ingannevolezza del *claim* "100 metri" riferito al monorotolo compatto da cucina a marchio *Deljs*, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Polifra S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del consumo e ne vieta la diffusione o reiterazione anche nella Repubblica di Slovenia;

b) di irrogare alla società Polifra S.r.l. per la violazione di cui alla lettera *a*) una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimilauro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 39 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
